

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

696° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

—————

**I N D I C E****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	44
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	50
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	53
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	69
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	73
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	»	101
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	105

**Commissione speciale**

Materia d'infanzia .....	<i>Pag.</i>	108
--------------------------	-------------	-----

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i>	111
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	113

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	120
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	124
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	»	125

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

**641<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali Borroni e per l'interno Lavagnini.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, il quale illustra analiticamente il contenuto del provvedimento in titolo che reca una serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. Si tratta dunque di un provvedimento di cui appare evidente la necessità e l'urgenza. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BESOSTRI, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta illustrata dal Presidente.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MANTICA manifesta il favore della sua parte politica per una sollecita definizione del provvedimento in titolo da parte della Commissione in sede deliberante. Pur comprendendo i rilievi mossi sulla formulazione dell'articolo 11, ricorda che tale previsione è il frutto di un'iniziativa di alcuni parlamentari (fra i quali esponenti di Forza Italia), per venire incontro a richieste dell'associazione italiana dei librai. Si tratta di una normativa il cui intento è quello di tutelare adeguatamente gli esercenti di minore dimensione. Dichiara dunque il suo favore per l'iniziativa preannunciata dal Presidente di aprire un confronto informale con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per chiarire la portata dei suoi rilievi sulla disposizione in esame. Questa disposizione potrebbe essere chiarita modificando il termine previsto dal comma 9, riducendone la durata a sei mesi, se vi è una concorde volontà delle forze politiche di permettere una nuova rapida lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento che si esaurisca entro la prossima settimana. Altrimenti potrebbe essere valutata la soluzione di approvare un ordine del giorno interpretativo che impegni il Governo ad adottare il provvedimento previsto dal comma 9 dell'articolo 11 nel più breve tempo possibile.

Il presidente VILLONE condivide le valutazioni esposte dal senatore Mantica ed assicura che, per quanto di sua competenza, solleciterà un chiarimento da parte del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine ai rilievi mossi sull'articolo 11 del provvedimento in esame. In proposito ritiene comunque che il termine previsto dal comma 9 di tale disposizione possa essere interpretato come decorrente dall'inizio del secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Una tale interpretazione ridurrebbe a meno di un anno il tempo di effettiva vigenza delle previsioni più contestate contenute nella disposizione in esame.

Il senatore SCHIFANI, pur condividendo la possibilità di interpretare in modo restrittivo il termine previsto dal comma 9 dell'articolo 11, ribadisce tuttavia la opportunità di modificare il testo della disposizione condividendo i rilievi mossi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Crede inoltre che, seguendo la via della discussione in sede legislativa anche presso l'altro ramo del Parlamento, il provvedimento in titolo potrebbe essere varato in tempi brevi.

Con riferimento ai tempi dell'esame, il presidente VILLONE ricorda che il provvedimento potrà essere approvato dalla Commissione non prima di mercoledì prossimo e, dunque, non potrà essere ragionevolmente esaminato dall'altro ramo del Parlamento prima della settimana successiva, la stessa nella quale è previsto l'inizio dell'esame del disegno di legge di revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Ribadisce dunque la sua proposta di approvare, nello stesso testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, il provvedimento in esame senza riaprire la controversa questione della formulazione dell'articolo 11.

Il senatore BESOSTRI condivide le valutazioni del Presidente circa la possibilità di interpretare in modo restrittivo il termine previsto dal comma 9 dell'articolo 11. Manifesta comunque le sue perplessità sulla formulazione di questo articolo che presenta alcuni aspetti contraddittori nelle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 e prevede, al comma 9, un'ipotesi di delegificazione a tempo che reputa discutibile. Tuttavia il rilievo del provvedimento nel suo complesso ne consiglia una rapida definizione. Concorda pertanto con la proposta del Presidente di approvarlo senza introdurre modifiche.

Il senatore D'ONOFRIO si sofferma sulla previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 11 che, facendo riferimento a norme non più vigenti, sostanzialmente prevede la impossibilità di operare sconti sui libri di testo scolastici inferiori al 5 per cento. Si tratta di una misura non condivisibile che penalizzerebbe i consumatori che, oggi, possono facilmente ottenere sconti ben maggiori. Ritiene dunque che la urgenza da più parti annessa all'approvazione di alcune misure di sostegno all'editoria di partito contenute nel provvedimento in titolo, non possa fare premio sulle esigenze dei consumatori in un settore delicato come quello dell'editoria scolastica.

Replicando ai rilievi mossi dal senatore D'Onofrio, il presidente VILLONE osserva che il puntuale richiamo all'articolo 153 del decreto legislativo n. 297 del 1994 può essere interpretato nel senso della perdurante vigenza di questa disciplina. La questione potrebbe essere comunque chiarita in un apposito ordine del giorno.

Il senatore ELIA, ricordata la elaborazione teorica nella esperienza di altri paesi, in particolare la Francia, a favore dell'introduzione di meccanismi volti a rendere tendenzialmente fisso il prezzo dei libri, rileva che l'introduzione in Italia di simili meccanismi potrebbe ingenerare inutili e costosi contenziosi. Al riguardo manifesta in particolare perplessità circa l'attribuzione ai comuni della potestà di vigilanza sul rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 11.

A questo rilievo il presidente VILLONE replica osservando che l'introduzione di meccanismi volti a regolare il regime dei prezzi dei libri è essenzialmente funzionale a garantire la sopravvivenza delle piccole case editrici e degli esercenti di minore dimensione.

Il senatore ANDREOLLI condivide invece le perplessità avanzate sulla formulazione dell'articolo 11 del provvedimento in titolo. Ritiene inoltre facilmente eludibile la disciplina introdotta da questa disposizione, mentre crede che essa possa essere rapidamente modificata con un'ulteriore lettura da parte della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento in sede legislativa.

Il senatore MARCHETTI conviene invece con le considerazioni svolte dal Presidente relatore.

Il presidente relatore VILLONE registra infine il consenso della Commissione circa la imperfezione della formulazione dell'articolo 11, e prende atto al tempo stesso delle diverse soluzioni proposte, alcune delle quali sono nel senso della modifica del provvedimento in titolo, mentre invece, personalmente, ritiene opportuno approvarlo senza emendamenti.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(838) MINARDO.** – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

**(1170) LAURICELLA ed altri.** – *Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero*

**(1200) MELUZZI e DE ANNA.** – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

**(1962) COSTA.** – *Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine*

**(2222) MARCHETTI ed altri.** – *Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica*

**(4010) LA LOGGIA ed altri.** – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

**(4157) DE ZULUETA ed altri.** – *Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 febbraio.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO si pronuncia sugli emendamenti, riferiti al testo unificato da lei proposto.

Sull'emendamento 1.8 esprime un parere contrario, in quanto la proposta sostitutiva avrebbe l'effetto di modificare radicalmente l'impianto del testo, prevedendo in particolare requisiti ulteriori e non necessari per l'esercizio del diritto di voto. Parere contrario esprime anche sull'emendamento 1.6 e sugli emendamenti 1.11, 1.9, 1.4 e 1.7, che escludono la modalità di voto per corrispondenza, prevista invece nel testo unificato.

L'emendamento 1.3 può essere utile, ma occorre precisarne la definizione perché altrimenti sarebbe forse in contraddizione con la necessità di optare per ogni elezione: in proposito si rimette alla Commissione.

La questione posta con l'emendamento 1.10 è sicuramente rilevante e la Commissione dovrebbe svolgere una riflessione al riguardo; tuttavia la

legge italiana non dovrebbe determinare la condizione elettorale del cittadino con doppia cittadinanza, limitandola anche quando ciò non è disposto dal paese di residenza. In tal modo, infatti, si potrebbe interferire in ordinamenti stranieri. Si rimette comunque alla valutazione della Commissione.

Esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Sull'emendamento 1.0.1 esprime un parere contrario perché, come l'emendamento 1.8, già criticato, esso introduce un limite temporale di residenza all'estero, che non sembra opportuno né coerente all'impostazione data al problema fin dall'approvazione delle leggi di revisione costituzionale. Sull'emendamento 1.0.2 esprime parere contrario, per i motivi appena indicati.

Quanto all'emendamento 1.0.3, esso induce a riflettere sull'opportunità o meno di inserire nella disciplina in esame anche il caso dei cittadini temporaneamente residenti all'estero. Tuttavia nella sua parte essenziale l'emendamento non è condivisibile ed esprime pertanto un parere negativo. In merito all'emendamento 1.0.4, la Relatrice si domanda la ragione della limitazione esclusiva ai marittimi e ricorda che sui cittadini temporaneamente residenti all'estero vi è un disegno di legge apposito, congiuntamente esaminato agli altri disegni di legge in titolo. Esprime comunque un parere contrario sull'emendamento in questione. Parere contrario esprime anche sull'emendamento 1.0.5.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere contrario sul 2.3 e sul 2.2. Parere contrario esprime anche sul 3.1 e sul 4.4, mentre sull'emendamento 4.3 si rimette alla valutazione del Governo quanto all'effettiva realizzabilità della proposta. Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento 4.1, e un parere contrario, ma con riserva di approfondire la questione, sull'emendamento 4.2, che non sembra a una prima valutazione effettivamente necessario. L'emendamento 5.3 appare evidentemente incongruo ed esprime pertanto un parere sfavorevole. In merito agli emendamenti 5.1 e 5.2, si riserva di acquisire le precisazioni dei proponenti e osserva comunque che hanno un contenuto eccessivamente dettagliato. Tuttavia essi propongono il problema del voto per corrispondenza per i residenti temporaneamente all'estero.

Invita quindi a svolgere un'ulteriore riflessione sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, che riguardano la stessa questione.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che il 6.3 e il 6.4 e, in modo diverso, anche il 6.5, escludono l'articolazione della circoscrizione Estero in ripartizioni. Il 6.1, invece, propone una diversa articolazione nelle ripartizioni e a tale riguardo ritiene opportuno acquisire una valutazione delle amministrazioni competenti, quanto alla equilibrata considerazione delle popolazioni interessate. Il 6.101 e il 6.102 insistono nuovamente sull'articolazione territoriale delle ripartizioni, mentre il 6.2 si riferisce, a suo avviso impropriamente, al Consiglio d'Europa, così come il 6.100.

In proposito il senatore BESOSTRI osserva che ciò si rende necessario, a suo avviso, per tener conto di paesi, come la Russia, il cui territorio si estende sia in Europa sia in Asia.

La RELATRICE replica che al riguardo sarebbe sufficiente una precisazione apposita. Informa la Commissione, quindi, che in riferimento al problema delle ripartizioni nella circoscrizione Estero, gli esponenti dell'organo di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero hanno sollecitato, in un recente incontro, la proposizione di una soluzione emendativa, condivisa anche dall'onorevole Tremaglia, che prevede la possibilità di una lista unica per la circoscrizione Estero, con un riferimento espresso di ogni candidato al paese di residenza e la garanzia di almeno un seggio sia per il Senato sia per la Camera a ogni area territoriale. In tal modo sarebbe contemperata, secondo la proposta che per il momento si limita a riferire alla Commissione, le esigenze di assicurare la rappresentanza unica della circoscrizione Estero e di garantire un'adeguata rappresentanza territoriale.

Il senatore D'ONOFRIO riconosce che vi è una logica coerente sia nella richiesta di rappresentare la comunità degli italiani all'estero nel suo insieme, sia in quella, apparentemente contraddittoria, di rappresentare le singole comunità di residenti in ciascun paese straniero.

Anche il presidente VILLONE riconosce che la questione è seria e merita un approfondimento adeguato.

La senatrice PASQUALI conviene sulla rilevanza del problema e invita a tener conto con attenzione dell'orientamento espresso dal Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il senatore ANDREOLLI ritiene comunque necessario prevedere in legge la suddivisione delle ripartizioni della circoscrizione Estero.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, infine, si riserva di approfondire il problema e di formulare una propria proposta al riguardo.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 8, considera superfluo il primo comma dell'emendamento 8.7, sul quale esprime un parere contrario. Riguardo al comma 2, osserva che esso ripropone il problema della doppia cittadinanza, questa volta per i candidati. Il comma 4 non sembra realizzabile alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale e in proposito richiama l'attenzione sull'articolo 8, comma 3, da lei proposto, che invece sarebbe a suo avviso compatibile con la stessa giurisprudenza.

Sull'emendamento 8.100 esprime parere contrario e considera discutibile l'emendamento 8.6 nel contesto di cui si tratta. Nello stesso senso si pronuncia il presidente VILLONE. Concordano anche la senatrice PASQUALI e il senatore D'ONOFRIO.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, informa la Commissione che gli organi di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero rappresentano l'opportunità di stabilire un limite numerico da un minimo di 2 mila a un massimo di 3 mila per la raccolta delle firme al fine di presentare le candidature.

Il presidente VILLONE ritiene necessario approfondire la questione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, poiché il contesto territoriale esteso e la disseminazione frammentaria dei residenti all'estero impongono di considerare il problema sotto un aspetto affatto particolare.

Concorda la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 8.4.

Quanto all'emendamento 8.3, la RELATRICE si pronuncia in senso positivo. Sull'emendamento 8.5 esprime invece un parere contrario, mentre sull'emendamento 8.0.1 ricorda che il comma 4 dell'articolo 8 assicura una condizione di reciprocità, realizzata in forma diversa anche dall'emendamento 8.2. Sul primo di tali emendamenti esprime un parere contrario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di inserire nel calendario dei lavori della Commissione, per la prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 4996 («Scorporo di coalizione. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»), se assegnato in tempo utile.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 e 4157**

**Art. 1.**

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, di cui all'articolo 48 della Costituzione e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tal caso votano per la circoscrizione relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione relativa a ogni elezione e valida limitatamente ad essa.

4. Gli elettori di cui al comma 1 residenti in paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, ove non abbiano ricevuto il plico elettorale per il voto per corrispondenza votano in Italia per la circoscrizione relativa alla circoscrizione elettorale in cui sono iscritti.

**Art. 2.**

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.

**Art. 3.**

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

**Art. 4.**

1. L'opzione per il voto in Italia deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale

il Ministero degli affari esteri attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina deve essere inviata dal Ministero degli affari esteri tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori che non abbiano ricevuto o non abbiano risposto alla cartolina postale di cui al comma 1 possono far pervenire all'ufficio consolare competente, entro il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la richiesta di votare in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

#### **Art. 5.**

1. Il Governo provvede a realizzare l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero, unificando l'AIRE e gli schedari consolari, comprendente apposite liste elettorali permanenti.

2. Sono ammessi a esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Ministero dell'interno notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le misure necessarie all'osservanza della prescrizione di cui al presente comma.

#### **Art. 6.**

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni:

- a) Stati Uniti d'America e Canada;
- b) America Centrale e Meridionale;
- c) Europa e Africa del Nord (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto);
- d) Asia, Oceania e Africa, esclusi i paesi di cui alla lettera c).

2. In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

**Art. 7.**

1. Presso la corte di appello di Roma entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

**Art. 8.**

1. Ai fini della presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in ogni caso osservando le seguenti condizioni:

a) i candidati devono essere elettori residenti nella relativa ripartizione;

b) la presentazione delle liste deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

c) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Roma dalla ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. Quando in una lista vi sono candidate e candidati, essi formano la lista in ordine alternato.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

**Art. 9.**

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

**Art. 10.**

1. Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato

elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene altresì un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a venti giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

#### **Art. 11.**

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione estera.

**Art. 12.**

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

**Art. 13.**

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione estera per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:

*a)* determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica;

*b)* determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;

*c)* procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

*d)* proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

**Art. 14.**

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

**Art. 15.**

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.

**Art. 16.**

1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

**Art. 17.**

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane negoziano e, ove possibile, concludono, mediante lo scambio di Note verbali, intese con i Governi dei paesi ove risiedono elettori italiani per garantire:

*a)* che la campagna elettorale sia svolta nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei partiti politici e dei candidati, di libertà di riunione e di propaganda politica;

*b)* che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di libertà e di segretezza;

*c)* che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge, compresa la propaganda elettorale.

2. Il Ministro degli esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti nei paesi con i cui Governi non sia possibile concludere le intese di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

**Art. 18.**

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico 20 marzo 1957, n. 361, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti nei paesi in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tal fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

**Art. 19.**

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.».

**Art. 20.**

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione estero, si applica l'articolo 56, quarto comma della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato da attribuire alla circoscrizione estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge vigente.

**Art. 21.**

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

**Art. 22.**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in occasione dell'elezione delle Camere prevista per l'anno 2001:

a) non si applicano le disposizioni della presente legge riguardanti l'invio e la restituzione di una apposita cartolina, di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;

b) il Ministero dell'interno adempie i compiti di cui all'articolo 10, comma 1 ed è destinatario della busta affrancata di cui allo stesso comma;

c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 5 e 6;

d) i cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, che non ricevono il plico elettorale per il voto per corrispondenza, votano in Italia presso la sezione elettorale in cui sono iscritti e per la relativa circoscrizione.

**Art. 23.**

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputate agli oneri obbligatori per le spese elettorali, di cui allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

**Art. 24.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 e 4157**

**Art. 1.**

**1.8**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. I residenti da non oltre 18 anni nei territori diversi da quello italiano e che siano rientrati in Italia almeno due volte negli ultimi dieci anni per un periodo di almeno trenta giorni ogni rientro o di almeno sessanta giorni complessivamente se con più di due rientri, che godono del diritto di voto, che hanno compiuto i 18 anni alla data delle elezioni per la Camera dei deputati, possono iscriversi nell'apposito elenco, istituito presso il Ministero dell'interno, per esercitare il diritto di voto per la Circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati.

2. I residenti da non oltre venticinque anni nei territori diversi da quello italiano e che siano rientrati in Italia almeno tre volte negli ultimi quindici anni e per un periodo di almeno quarantacinque giorni per ogni rientro o di almeno novanta giorni complessivamente se con più di tre rientri, che godono del diritto di voto, che hanno compiuto venticinque anni alla data delle elezioni per il Senato, possono iscriversi nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno, per esercitare il diritto di voto per la Circoscrizione Estero per l'elezione del Senato.

3. Il voto è espresso presso le sedi diplomatiche italiane all'estero».

---

**1.6**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e per i referendum», fino alla fine del comma.*

---

**1.11**

MARCHETTI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.9**

MARCHETTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il voto è esercitato direttamente dal titolare del diritto, la cui identità deve essere obbligatoriamente verificata e attestata dal presidente del seggio al quale l'elettore è tenuto a presentare il passaporto personale unitamente al certificato elettorale.»

---

**1.4**

MIGONE, CORRAO

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il voto per la circoscrizione Estero viene espresso nei seggi elettorali appositamente allestiti dagli uffici consolari territorialmente competenti.»*

---

**1.7**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 2, sostituire le parole: «per corrispondenza», con le altre: «presso gli uffici consolari di cui all'articolo 3».*

---

**1.3**

BESOSTRI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La scelta della modalità vale altresì per tutte le votazioni referendarie che si tengono successivamente alle elezioni della Camera e prima del termine per una nuova opzione per la successiva tornata di elezioni per le Camere».*

---

**1.10**

MARCHETTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Lo *status* di doppia cittadinanza preclude il diritto di voto, salvo diverso accordo tra i due Stati e salva opzione a favore del voto italiano.

La dichiarazione di opzione deve essere presentata all'autorità consolare competente per territorio non oltre il 90° giorno antecedente quello delle votazioni.

L'autorità consolare è tenuta a darne comunicazione all'autorità competente del paese di residenza dell'interessato e all'AIRE, non oltre il 60° giorno antecedente quello delle votazioni.

Le votazioni avranno luogo presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane o presso seggi istituiti in locali reperiti in accordo con le autorità locali. Deve essere predisposto un seggio per ogni mille lettori.

Le operazioni di voto si svolgono contemporaneamente a quelle del territorio nazionale.

Ogni seggio elettorale è costituito da un presidente e da non meno di due vicepresidenti scelti dal presidente stesso tra i rappresentanti di candidati o liste in concorrenza tra loro. I candidati o liste nominano propri rappresentanti.

Lo scrutinio dei voti deve avvenire in loco e contemporaneamente a quello del territorio nazionale».

---

**1.1 (nuova collocazione)**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, sostituire la parola: «elezione» con l'altra: «votazione».*

**1.0.1**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Ha diritto di voto il cittadino italiano residente all'estero, nel paese in cui vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, iscritto all'AIRE, nato in Italia, inserito nell'elenco degli elettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti espatriato da non oltre 18 anni, oppure risulti rientrato in Italia almeno una volta negli ultimi dieci anni per un periodo non inferiore a trenta giorni.

2. L'avvenuto rientro in Italia deve essere attestato dall'autorità consolare competente per territorio sulla base delle risultanze del passaporto dell'interessato e su sua richiesta. La richiesta deve essere avanzata all'autorità consolare non oltre il novantesimo giorno antecedente la data delle votazioni. L'autorità consolare è tenuta a darne comunicazione all'AIRE, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

3. La non ottemperanza di quanto stabilito nel presente articolo comporta la non iscrizione nell'elenco degli elettori e la decadenza del diritto di voto».

---

**1.0.2**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

1. L'iscritto all'AIRE, nato all'estero, ha diritto al voto a condizione che nei cinque anni antecedenti la data delle votazioni abbia risieduto in Italia per un periodo non inferiore a trenta giorni.

2. La certificazione del cui al comma precedente deve essere richiesta dall'interessato stesso, non oltre il novantesimo giorno antecedente la data delle votazioni, all'autorità consolare competente per territorio sulla base di quanto risulta dal passaporto personale dell'interessato.

3. La dichiarazione dell'autorità consolare di cui al comma precedente deve essere comunicata all'AIRE, da parte dell'autorità consolare stessa, non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

4. La non ottemperanza di quanto stabilito nel presente articolo comporta la non iscrizione nell'elenco degli elettori e la decadenza del diritto di voto».

### 1.0.3

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-quater.**

1. Gli elettori residenti al di fuori del territorio della Repubblica, anche temporaneamente, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto di voto, possono richiedere, tramite l'autorità consolare competente per territorio, l'iscrizione all'AIRE entro e non oltre il 180° giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Gli elettori che intendono esercitare il loro diritto in Italia, possono farlo presso una sezione elettorale della circoscrizione di origine o di ultima residenza in Italia.

3. Il rimpatrio degli elettori e il ritorno al luogo di residenza all'estero non comporta oneri a carico dell'interessato».

---

### 1.0.4

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-quinquies.**

1. I marittimi italiani che si trovano all'estero alla data delle elezioni politiche nazionali, possono esercitare il loro diritto di voto presso il seggio istituito nella sede più prossima al porto di sbarco.

2. È escluso l'esercizio di voto a bordo delle navi in navigazione».

---

**1.0.5**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-sexies.**

1. Il voto è esercitato direttamente dal titolare del diritto, la cui identità deve essere obbligatoriamente verificata e attestata dal presidente del seggio cui l'elettore è tenuto a presentare il passaporto personale unitamente al certificato elettorale.

2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari sono tenute alla predisposizione dei seggi elettorali in ragione di un seggio ogni mille elettori.

3. Ogni seggio elettorale è costituito da un presidente e da non meno di due vicepresidenti scelti dal presidente stesso tra i rappresentanti di candidati o liste in concorrenza tra loro e dai rappresentanti di lista nominati dai candidati e dai partiti che partecipano alla competizione elettorale, in qualità di scrutatori.

4. Le operazioni di voto si svolgono contemporaneamente alle votazioni sul territorio nazionale».

---

**Art. 2.****2.3**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.**

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari invieranno ai singoli cittadini e cittadine il testo della Costituzione e della presente legge, nonché la cartolina contenente la richiesta di iscrizione agli elenchi per il voto nelle sedi diplomatiche. Entro quindici giorni dalla data delle elezioni dovranno inviare il relativo certificato elettorale».

---

**2.2**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «per corrispondenza».*

---

**Art. 3****3.1**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Presso tali uffici saranno operativi i locali presso i quali si svolgeranno le operazioni elettorali.

1-ter. Personale del Ministero dell'interno sarà distaccato presso tali uffici per seguire le operazioni elettorali, nonché le operazioni relative alla formazione degli elenchi di cui all'articolo 1».

**Art. 4.****4.4**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. L'opzione per il voto per la circoscrizione estera avviene presso gli uffici consolari in cui opera il personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 3, comma 3, che provvederà a trasmettere l'avvenuta operazione all'ufficio elettorale del Comune nelle cui liste risulta essere iscritto l'elettore residente all'estero.

2. L'opzione deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni».

---

**4.3**

ANDREOLLI

*Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».*

---

**4.1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4 sostituire la parola: «elezioni» con l'altra: «votazioni».*

---

**4.2**

MIGONE, CORRAO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In caso di elezioni anticipate gli elettori di cui all'articolo 1 devono recarsi negli uffici consolari competenti entro dieci giorni dalla data del decreto di scioglimento delle Camere, per esercitare l'opzione prevista dallo stesso articolo e presentare la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5».

---

**Art. 5.****5.3**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – 1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un servizio elettorale permanente con il compito di redigere e aggiornare periodicamente l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il loro voto secondo le modalità di cui all'articolo 4».

---

## 5.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dopo l'articolo 41 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. L'elettore residente all'estero che ha scelto di votare presso la sezione elettorale nella cui lista è iscritto può esprimere tale voto nella sezione elettorale stessa o per corrispondenza. In tale ultimo caso deve comunicare al comune nella cui lista è iscritto almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni la sua opzione per il voto per corrispondenza. La stessa opzione, con le medesime modalità, può essere esercitata dall'elettore avente temporanea dimora all'estero.

Il comune in cui la detta sezione elettorale è compresa annota a margine della lista elettorale la detta opzione e comunica tale opzione e gli estremi anagrafici e della relativa iscrizione nella lista elettorale e l'indirizzo attuale all'Ufficio centrale circoscrizionale. Almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni l'Ufficio detto invia all'elettore, che ha optato per il voto per corrispondenza, la scheda di voto corrispondente alla sezione elettorale di iscrizione unitamente alla busta con l'indirizzo prestampato per la spedizione della scheda votata all'ufficio centrale circoscrizionale.

L'elettore dopo l'espressione del voto inserisce la scheda nella busta trasmessagli per l'inoltro della scheda e la invia all'Ufficio centrale circoscrizionale che, verificata la provenienza da territorio estero delle buste inviate dagli elettori, le raccoglie e dopo l'orario di chiusura delle sezioni elettorali procede ad estrarre dalle buste le schede votate che vengono inserite in apposite urne distinte per i singoli collegi.

Tutte le buste che giungono fino all'orario della chiusura dei seggi elettorali vengono aperte e le schede inserite nelle urne; invece le buste che giungono oltre il detto orario vengono registrate ma non aperte e bruciate entro 24 ore dall'arrivo.

All'inizio delle operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico l'Ufficio centrale circoscrizionale estrae le schede dalle singole urne, procedendo in ciò nell'ordine della numerazione dei collegi e procede allo spoglio dei voti giunti per corrispondenza e somma alla fine del riesame di cui all'articolo 76 i risultati della votazione per corrispondenza a quelli risultanti dall'espressione di voto nelle sezioni elettorali».

---

## 5.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dopo l'articolo 41 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. L'elettore residente all'estero che ha scelto di votare presso la sezione elettorale nella cui lista è iscritto può esprimere tale voto in Italia o per corrispondenza. In tale ultimo caso deve comunicare al comune nella cui lista è iscritto almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni la sua opzione per il voto per corrispondenza. La stessa opzione, con le medesime modalità, può essere esercitata dall'elettore avente temporanea dimora all'estero.

Il comune in cui la detta sezione elettorale è compresa annota a margine della lista elettorale la detta opzione e comunica tale opzione e gli estremi anagrafici e della relativa iscrizione nella lista elettorale e l'indirizzo attuale all'Ufficio centrale circoscrizionale. Almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni l'Ufficio detto invia all'elettore, che ha optato per il voto per corrispondenza la scheda di voto corrispondente alla sezione elettorale di iscrizione unitamente alla busta con l'indirizzo prestampato per la spedizione della scheda votata all'ufficio centrale circoscrizionale.

L'elettore dopo l'espressione del voto inserisce la scheda nella busta trasmessagli per l'inoltro della scheda e la invia all'Ufficio centrale circoscrizionale che, verificata la provenienza da territorio estero delle buste inviate dagli elettori, le raccoglie e dopo l'orario di chiusura delle sezioni elettorali procede ad estrarre dalle buste le schede votate che vengono inserite in apposite urne distinte per i singoli collegi.

Tutte le buste che giungono fino all'orario della chiusura dei seggi elettorali vengono aperte e le schede inserite nelle urne; invece le buste che giungono oltre il detto orario vengono registrate ma non aperte e bruciate entro 24 ore dall'arrivo.

All'inizio delle operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico l'Ufficio centrale circoscrizionale estrae le schede dalle singole urne, procedendo in ciò nell'ordine della numerazione dei collegi e procede allo spoglio dei voti giunti per corrispondenza e somma alla fine del riesame di cui all'articolo 76 i risultati della votazione per corrispondenza a quelli risultanti dall'espressione di voto nelle sezioni elettorali».

---

**5.0.1**

MARCHETTI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

Gli elettori residenti al di fuori del territorio della Repubblica, anche temporaneamente, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'esercizio del diritto di voto, possono richiedere, tramite l'autorità consolare competente per territorio, l'iscrizione all'AIRE entro e non oltre il 180° giorno antecedente la data delle votazioni.

Gli elettori che intendono esercitare il loro diritto nel territorio nazionale, possono farlo presso una sezione elettorale della circoscrizione di origine o di ultima residenza in Italia.

Gli oneri per il rimpatrio degli elettori e per il ritorno al luogo di residenza sono a carico dello Stato.».

---

**5.0.2**

MARCHETTI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

I marittimi italiani che si trovano all'estero alla data delle elezioni per le Camere possono esercitare il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede più prossima al posto nel quale sono sbarcati.

È escluso l'esercizio del diritto di voto a bordo delle navi in navigazione.».

---

**Art. 6.**

**6.3.**

MIGONE, CORRAO

**6.4.**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.5**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Nel rispetto del disposto costituzionale dell'articolo 48 la Circostrizione Estero va intesa come unica circostrizione, con una unica ripartizione geografica».

---

**6.1 (nuova collocazione)**

BESOSTRI

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

- «1) Europa
  - 2) America del Sud
  - 3) America del Nord, Centrale e Caribe
  - 4) Africa, Asia, Oceania (Antartide).».
- 

**6.101**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e Africa del Nord (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto)».*

---

**6.102**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «esclusi i paesi di cui alla lettera c)».*

---

**6.2 (nuova collocazione)**

BESOSTRI

*Sostituire il comma 2, con i seguenti commi:*

«2. Ad ogni ripartizione è assegnato un deputato od un senatore, i seggi aggiuntivi sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari in proporzione al numero dei potenziali elettori, come risultanti dagli iscritti alle circoscrizioni consolari e con applicazione della legge sull'AIRE del 27 ottobre 1998, n. 870.

3. Ai sensi del primo comma n.1 la ripartizione Europea comprende i paesi membri del Consiglio d'Europa al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

---

**6.100**

BESOSTRI

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. L'Europa di cui alla lettera c) del presente comma, comprende i paesi membri del Consiglio d'Europa al 31 gennaio 2001 e la Repubblica federale di Jugoslavia.»

---

**Art. 8.****8.7**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Possono presentare liste per l'attribuzione dei 12 seggi da assegnare alla Circoscrizione estero per l'elezione della Camera dei deputati e dei 6 seggi da assegnare al Senato della Repubblica i partiti politici

che hanno presentato liste con il proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati ed in almeno tre circoscrizioni regionali per il Senato.

2. I candidati devono essere cittadini italiani senza altra nazionalità e con le caratteristiche previste per l'ammissibilità alle candidature per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

3. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Roma dalle ore 8 alle ore 20 del giorno antecedente quello delle votazioni.

4. Le liste devono essere formate da un numero di candidati non inferiore a 9 e non superiore a 12 per l'elezione della Camera dei deputati e non inferiore a 4 e non superiore a 6 per il Senato e devono prevedere l'alternanza dei due sessi».

---

### **8.100**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nella relativa ripartizione» con le seguenti: «nella circoscrizione Estero».*

---

### **8.6 (nuova collocazione)**

PINGGERA, MELONI, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «ovvero richiesta da partiti e gruppi politici che rappresentano una minoranza linguistica riconosciuta».*

---

### **8.1 (nuova collocazione)**

BESOSTRI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «ovvero la candidatura deve essere sottoscritta da un numero di elettori residenti all'estero pari a quello necessario per la presentazione di candidature nelle circoscrizioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».*

---

**8.4 (nuova collocazione)**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Possono altresì presentare liste, così come indicate in questo stesso articolo, le Associazioni nazionali dell'emigrazione e i Patronati, così come sono stati indicati e riconosciuti dalla legge istitutiva del CGIE; le Associazioni che sono aderenti alla Consulta Nazionale dell'Emigrazione e che sono espressamente nominate nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.».

---

**8.3 (nuova collocazione)**

MIGONE, CORRAO

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Possono candidarsi nella circoscrizioni Estero i cittadini italiani che risultino residenti all'estero da almeno cinque anni prima della data fissata per le elezioni. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari e non superiore al doppio del numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero».

---

**8.5 (nuova collocazione)**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 3, sostituire le parole:* «nella ripartizione geografica» *con le seguenti:* «nella circoscrizione estero».

---

**8.101**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Sopprimere il comma 4.*

---

**8.2 (nuova collocazione)**

BESOSTRI

*Sostituire il comma 4, con il seguente: «4. È vietata la contemporanea candidatura per la Camera e/o il Senato nella Circoscrizione estero ed in una circoscrizione del territorio nazionale.».*

---

**Art. 9.****9.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – 1. Il Ministro dell'interno provvede a far stampare un numero sufficiente di schede elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato sulla base degli elenchi di cui all'articolo 1 comma 2 e comma 4 e tramite il Ministro degli affari esteri, provvede al loro invio, con valigia diplomatica e per via aerea, presso gli uffici consolari.

2. Presso ogni ufficio consolare di cui all'articolo 1 comma 5 è istituita una sezione elettorale come prescritto dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957, il cui Presidente è un dipendente del Ministero dell'interno.

3. Compongono inoltre il seggio elettorale, oltre il Presidente, i rappresentanti delle liste di cui all'articolo 8, nominati secondo le norme in vigore, i cui nominativi saranno depositati all'ufficio centrale elettorale e trasmessi alle sedi diplomatiche competenti.

---

**9.1**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al secondo periodo, sostituire le parole: «un voto» con le seguenti: «due voti».*

---

**Art. 10.****10.5**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.6**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. – 1. Concluse le operazioni di voto, il Presidente del seggio compila gli appositi moduli, sigilla in un plico le schede votate, in un altro quelle non votate, con gli elenchi degli elettori per la Camera dei deputati e sigilla in un plico le schede votate, in un altro quelle non votate, con gli elenchi degli elettori per il Senato e invia il tutto tramite valigia diplomatica e per via aerea all'Ufficio centrale di cui all'articolo 7 della presente legge».

---

**10.1**

MIGONE, CORRAO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale».*

*Conseguentemente sopprimere i commi 2, 4 e 6.*

---

**10.4**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, sostituire le parole: «della propria ripartizione geografica», con le seguenti: «per la circoscrizione Estero».*

---

**10.2**

MIGONE, CORRAO

*Al comma 3, sostituire le parole: «la scheda elettorale» con le altre: «il certificato elettorale».*

---

**10.3**

MIGONE, CORRAO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le operazioni di voto si svolgono nei seggi elettorali di cui all'articolo 1, tre giorni prima della data fissata per le elezioni. L'orario di chiusura dei seggi elettorali dovrà essere stabilito, tenendo conto delle differenze di fuso orario, in modo da consentire i capi degli uffici consolari di inviare alla Corte d'appello di Roma i plichi sigillati contenenti tutte le schede di votazione quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi elettorali in Italia. Detti plichi sono spediti in un solo viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.».

---

**Art. 11.****11.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – 1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni 1.000 elettori residenti all'estero di cui agli elenchi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della presente legge con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio delle schede inviate come previsto dal comma 1 dell'articolo 10 della presente legge.

2. L'assegnazione dei plichi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della presente legge ai singoli seggi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. Ogni seggio di scrutinio è formato da un presidente, da un segretario, due scrutatori, nominati secondo le modalità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957.

4. Presso ogni seggio possono essere nominati rappresentanti di lista (effettivi e supplenti) per ogni lista fra quelle ammesse per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

5. I costi per la costituzione dei seggi di cui all'articolo 11 e per il loro funzionamento sono a carico del bilancio dello Stato.»

---

## 11.2

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 11.

1. Lo scrutinio avviene nella sede in cui si sono svolte le operazioni di voto, ad opera dei componenti del seggio elettorale.

2. Il presidente del seggio è tenuto a dare comunicazione immediata dell'esito dello scrutinio all'autorità consolare competente per territorio che a sua volta ne darà comunicazione all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.»

---

## 11.1

MIGONE, CORRAO

*Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

## 11.100

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti».*

---

---

**Art. 12****12.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – 1. Le operazioni di scrutinio per la circoscrizione estero devono iniziare non appena giunti i plichi di cui all'articolo 10 della presente legge e terminare non oltre il termine previsti per le altre circoscrizioni».

---

**Art. 13.****13.4**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Concluse le operazioni di scrutinio i risultati vengono trasmessi all'ufficio centrale per la circoscrizione estero, la quale trasmette i dati all'ufficio centrale elettorale nazionale per la determinazione dei voti delle liste, la ripartizione dei seggi alle liste e alle circoscrizioni e per la proclamazione in via provvisoria degli eletti».

---

**13.1**

MIGONE, CORRAO

*Al comma 1, sopprimere nell'alinea le parole: «per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6»;*

*conseguentemente sopprimere tutti i riferimenti alla ripartizione geografica nelle lettere a), b) e c).*

---

**13.2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma , alinea, sopprimere le parole: «per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6».*

---

**13.100**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica».*

---

**13.3**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «nell'ambito della ripartizione geografica».*

---

**Art. 14****14.2**

MIGONE, CORRAO

**14.3**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nell'ambito della medesima ripartizione geografica».*

---

**14.0.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

Dopo l'articolo 17 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 aggiungere il seguente ulteriore articolo:

**Art. 17-bis.***(Disposizioni speciali per la regione Trentino-Alto Adige)*

1. L'elezione per l'attribuzione del seggio con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili e con le modificazioni seguenti:

1) nella regione Trentino-Alto Adige un seggio è attribuito con metodo proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma dell'articolo 9 commi 8 e seguenti.

2) nella regione Trentino-Alto Adige il sesto periodo dell'articolo 9, comma 1 e l'articolo 17 bis, comma 1 lettere b), ed h) non trovano applicazione per le liste presentate da partiti che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute ed il seggio da attribuire col metodo proporzionale è attribuito alla lista o coalizione che nella regione ha ottenuto il maggiore numero di voti.

---

**Art. 15.****15.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 15.**

1. Lo svolgimento della campagna elettorale all'estero sarà regolato in modo tale che, nella prima applicazione della legge, ogni lista abbia la possibilità di svolgere assemblee di elettori di cui all'articolo 1 nelle sedi diplomatiche.

2. Successivamente alla prima applicazione sarà regolata da apposita intesa con gli Stati nei cui territori risiedono elettori di cittadinanza italiana».

---

### 15.1

MIGONE, CORRAO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge il Governo avvierà le opportune iniziative diplomatiche per stipulare con gli Stati di cui al comma 3 intese volte a disciplinare la campagna elettorale. In mancanza di tali intese, la campagna elettorale dovrà comunque svolgersi nel rispetto degli ordinamenti di tali Stati.

---

### 15.2

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il Ministero degli Affari esteri stipula accordi con i singoli Stati nei quali risiedono i cittadini italiani che esercitano il diritto di voto nelle sedi preposte dalle autorità diplomatiche e consolari. Tali accordi devono prevedere la regolamentazione del diritto di propaganda elettorale per tutti i partiti e i candidati italiani partecipanti alle elezioni, la garanzia dell'ordine e della sicurezza nello svolgimento della campagna elettorale e delle operazioni di voto, a tutela dell'uguaglianza dei diritti per tutte le forze politiche e dei candidati partecipanti alla competizione.

2. Gli accordi di cui al comma precedente dovranno essere sottoposti alla ratifica del Parlamento italiano che ne stabilirà la compatibilità tra le norme fissate dalla Costituzione italiana e le norme vigenti nei territori degli Stati esteri.

3. Gli accordi devono essere ratificati dal Parlamento italiano non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

4. La mancata ratifica comporterà la rinegoziazione dell'accordo. Si intende annullato il voto espresso nei paesi esteri nei confronti dei quali non si è proceduto alla ratifica dell'accordo».

---

**Art. 16.**

**16.1**

MIGONE, CORRAO

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

---

**16.3**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**16.2**

MIGONE, CORRAO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento, vota sia nella circoscrizione Estero sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia è punito con la sospensione dell'esercizio del diritto di voto nelle successive elezioni politiche».

---

**Art. 18.**

**18.1**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 19.****19.1**

MIGONE, CORRAO

*Sopprimere l'articolo.***Art. 21.****21.0.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.***Dopo l'articolo 93 del D.P.R.30 marzo 1957 n. 361 è aggiunto il seguente:***«Art. 93-bis.***Disposizioni speciali per la circoscrizione «Trentino-Alto Adige 2» (Provincia Autonoma di Bolzano)*

1. L'elezione nella circoscrizione «Trentino-Alto Adige 2» («Provincia Autonoma di Bolzano») è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili e con le modificazioni seguenti:

- 1) alla circoscrizione spettano cinque deputati;
- 2) nella circoscrizione quattro seggi sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti;
- 3) nella circoscrizione un seggio è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84;
- 4) nella circoscrizione il quinto periodo dell'articolo 18, comma 1 e l'articolo 83, comma 1 lettere b), ed h), non trovano applicazione per le liste presentate da partiti che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute ed il seggio da attribuire col sistema proporzionale è attribuito alla lista o coalizione che nella circoscrizione ha ottenuto il maggiore numero di voti.

2. Il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

Di conseguenza va modificata la Tabella A istituendo, in modifica del n. 6) le circoscrizioni: Trentino-Alto Adige 1 (Provincia Autonoma di Trento) e Trentino-Alto Adige 2 (Provincia Autonoma di Bolzano).

---

## **Art. 22.**

### **22.100 (nuova collocazione)**

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) per il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 1, e per la determinazione del numero dei cittadini residenti nelle ripartizioni, di cui all'articolo 6, comma 2, si fa riferimento ai cittadini iscritti nell'AIRE».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

**707<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE DELIBERANTE**

**(4948) Deputato PECORELLA.** – *Disposizioni in materia di difesa d'ufficio*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame degli articoli.

Il senatore CALLEGARO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.5 dichiarandosi nettamente contrario alla pretesa di centralizzare la scelta dei difensori d'ufficio ed altresì alla introduzione del principio che le competenze specifiche dei difensori debbano essere individuati secondo i criteri fissati dal consiglio dell'ordine. Ritiene assolutamente inopportuno un cambiamento delle modalità di procedere attualmente seguite dai consigli dell'ordine, modalità che hanno – tra l'altro – consentito fino ad oggi un soddisfacente funzionamento di tali organi nella materia in questione.

Il senatore MELONI dà, quindi, conto dell'emendamento 1.2 sottolineando che pur essendo da lui fortemente condivisa la finalità del provvedimento in discussione ed anche una parte dei suoi contenuti, rimangono insuperabili gli aspetti negativi connessi alla formulazione di quegli articoli – in particolare l'articolo 1 – che omettono di prendere in considerazione l'esistenza di porzioni di distretto in cui operano sezioni distaccate di corte d'appello: tale situazione si verifica per le sezioni distaccate di corte d'appello di Sassari, di Bolzano e di Taranto e dunque non ritiene

accettabile che questi territori su cui insistono uffici giudiziari funzionanti vengano ignorati dal legislatore. Inoltre, è assolutamente contrario alla decisione di istituire uffici centralizzati che non sarebbero in condizione di tenere conto – tra l'altro – di specifiche realtà linguistiche come quella esistente nella provincia autonoma di Bolzano. Sollecita, quindi, l'approvazione del suo emendamento.

Il senatore MILIO illustra i suoi emendamenti 1.3 e 1.4 e, a sua volta, ne chiede l'approvazione.

Il relatore PINTO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 richiamando, comunque, l'attenzione dei presentatori degli emendamenti sulla connessione esistente tra l'articolo 1 del disegno di legge e gli articoli 8 e 9, da cui si desume – a suo avviso – un ruolo autonomo di ciascun ordine forense di ogni capoluogo dei distretti di corte d'appello.

Il sottosegretario MAGGI condivide i pareri del relatore.

Il PRESIDENTE relatore constata la sussistenza del numero legale.

Messo in votazione, è respinto l'emendamento 1.1.

Con la dichiarazione di voto favorevole del senatore PREIONI è poi messo in votazione e respinto l'emendamento 1.2.

Con il voto favorevole del senatore MELONI – che considera assolutamente inaccettabile sia l'ipotesi di istituire un apposito ufficio centralizzato per predisporre gli elenchi dei difensori d'ufficio, sia l'ipotesi di attribuire ai consigli dell'ordine la scelta sulle competenze specifiche necessarie per la nomina dei difensori – è messo in votazione e respinto l'emendamento 1.3.

Con separate votazioni, senza discussione, vengono poi respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Messo in votazione, l'articolo 1 è approvato con il voto di astensione annunciato dal senatore FASSONE.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore CALLEGARO dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il PRESIDENTE relatore e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario.

Messo in votazione l'emendamento 2.1 risulta respinto.

L'articolo 2 è, quindi, approvato dalla Commissione.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore CALLEGARO rinunzia ad illustrare l'emendamento 3.1; in merito all'emendamento 3.2 rileva che esso tende ad evitare il perpetuarsi della prassi frequente di scegliere il difensore d'ufficio immediatamente reperibile sulla base di rapporti meramente personali.

Il PRESIDENTE relatore e il RAPPRESENTANTE del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2.

L'articolo 3 è, senza discussione, quindi approvato dalla Commissione.

Senza discussione, con separate votazioni, vengono, quindi, approvati gli articoli 4, 5 e 6.

Prima di passare alla discussione dell'articolo 7, il senatore MILIO prende la parola per comunicare alla Commissione di aver ricevuto una nota da parte della Associazione italiana giovani avvocati (AIGA), dalla quale egli desume che da parte della medesima associazione non vi sia condivisione rispetto alla posizione assunta dalle altre istituzioni forensi, come esplicitate nel comunicato di cui il Presidente relatore aveva dato lettura nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE relatore dichiara di non essere a conoscenza di tale ultima iniziativa e che, anzi, a quanto gli consta dai contatti da lui intrattenuti recentemente, gli era stata rappresentata una situazione di sostanziale unitarietà.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **708<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente  
SENESE*

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

(2670) *MANCONI.* – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

(2728) *CIONI.* – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

(4180) *RUSSO SPENA ed altri.* – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

(4552) *MONTAGNINO.* – Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro

(4923) *PINTO ed altri.* – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato

(4954) *Deputato PECORELLA.* – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 2001.

Il presidente SENESE, constatato che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione conviene, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 21 febbraio alle ore 18.

Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4948****Art. 1.****1.1**

CALLEGARO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «2. I Consigli...» sino a: «Ai fini della nomina».*

---

**1.2**

MELONI

*Al comma 1, dopo le parole: «di corte d'appello» aggiungere le seguenti: «e delle sezioni distaccate di corte d'appello».*

---

**1.3**

MILIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante un apposito ufficio centralizzato».*

---

**1.4**

MILIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità».*

---

**1.5**

CALLEGARO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «delle competenze specifiche».*

---

**Art. 2.****2.1**

CALLEGARO

*All'articolo 2, sostituire le parole: «dall'ufficio di cui al comma 2» con le seguenti: «dai Consigli dell'Ordine Forense».*

---

**Art. 3.****3.1**

CALLEGARO

*All'articolo 3, dopo le parole: «un altro nominativo» con le seguenti: «ai Consigli dell'Ordine Forense».*

---

**3.1**

CALLEGARO

*All'articolo 3, sopprimere le parole da: «all'ufficio di cui al comma 2,» sino a: «dell'urgenza».*

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

**273<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

AGOSTINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE A STRUTTURE DELLA MARINA MILITARE*

Il senatore ROBOL rievoca la visita effettuata nei giorni 13 e 14 febbraio all'Accademia navale di Livorno e al Comando subacquei incursori della Marina. Esprime un giudizio estremamente positivo per il dialogo approfondito instauratosi con gli ufficiali e gli allievi dell'Accademia, per l'armonico inserimento delle allieve, nonché per le predisposizioni, sia infrastrutturali sia nel campo formativo, attuate presso l'Accademia Navale. Esprime quindi vivo apprezzamento per l'operato costruttivo del Comandante, l'ammiraglio di divisione Lertora.

Il senatore PETRUCCI parimenti rileva che la presenza femminile fra gli allievi dell'Accademia di Livorno è altamente positiva e sottolinea altresì la valenza del nuovo simulatore di plancia per la formazione marinairesca degli allievi. Si sofferma inoltre sulla visita effettuata dalla Commissione presso il Comsubin, alla presenza anche dell'ammiraglio di squadra Galliccia, comandante il dipartimento militare marittimo di La Spezia. Sottolinea l'alto grado di efficienza operativa dimostrato dal reparto e l'elevata motivazione a bene assolvere il proprio compito evidenziata dal personale. Esprime quindi un particolare apprezzamento per la brillante azione di comando dell'ammiraglio di divisione Cicchetti, responsabile dell'unità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4980) Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,** approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PETRUCCI, ricostruendo il tormentato *iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1 verte sull'indennità di trasferimento. Il comma 1 stabilisce che al personale volontario coniugato, al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia, agli ufficiali e sottufficiali di complemento in ferma dodecennale ed al personale della carriera prefettizia trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio compete un'indennità mensile di trasferimento pari a trenta diarie di missione in misura intera per il primo anno di permanenza nella sede e pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per il secondo anno. L'emolumento, previsto a ristoro del disagio subito a seguito del trasferimento disposto d'autorità, è stato sottoposto a prelievo fiscale in quanto reddito di lavoro dipendente. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha adottato un criterio interpretativo secondo il quale l'indennità di trasferimento soggiace al regime giuridico dell'indennità di missione e quindi è erogabile solo se tra la nuova e l'originaria sede di servizio vi sia una distanza di almeno dieci chilometri.

Il comma 2 dispone che tale indennità di trasferimento subisce una riduzione del 20 per cento se il personale trasferito fruisce di alloggio gratuito di servizio nella nuova sede. Il comma 3 permette al personale che non fruisce di alloggio gratuito di servizio nella nuova sede di optare, in sostituzione dell'indennità di trasferimento, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un milione di lire e per un tempo non superiore ai tre anni. Il comma 4 estende l'indennità di trasferimento anche al personale in servizio all'estero, all'atto del rientro in Italia.

L'articolo 2, comma 1, nel caso di trasferimento del personale a seguito di collocamento in congedo, riconosce al coniuge convivente, impiegato nella pubblica amministrazione, una precedenza per l'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina. L'articolo 3 prevede al comma 1 deroghe alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina quando sia impegnato in esercitazioni ed operazioni che si prolungano oltre il normale orario di lavoro, per un tempo di almeno quarantotto ore, senza soluzione di continuità. Il comma 2 estende questa deroga anche per il personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, qualora impiegato nelle stesse attività.

L'articolo 4 contiene una proroga di termini sulla mobilità esterna dei funzionari e dirigenti della Polizia di Stato, già prevista nella delega conferita al Governo dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 78 del 2000. Il comma 2 apporta una serie di correttivi all'articolo 6 della medesima legge n. 78 del 2000 che, al comma 4, prevede l'emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione.

L'articolo 5, aggiuntivo rispetto al testo d'iniziativa governativa, stabilisce misure di ulteriore omogeneizzazione stipendiale degli ufficiali delle Forze armate rispetto al personale direttivo delle forze di Polizia. L'articolo 6 dispone l'avanzamento in ruolo al grado di tenente generale

o corrispondenti all'ufficiale più anziano di alcune armi e corpi delle Forze armate, purché abbiano maturato una permanenza minima di un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti. L'articolo 7 prevede il conferimento al Governo di una delega, da esercitarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della emananda legge, avente ad oggetto la normativa sui livelli retributivi del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.

L'articolo 8 dispone il differimento al 31 dicembre 2001 del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 266 del 1999, relativa ad un programma di ristrutturazione degli alloggi, allo scopo di facilitare la mobilità del personale. L'articolo 9 riformula la norma interpretativa contenuta nell'articolo 5 della legge n. 356 del 2000 nel senso che il premio di previdenza di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge n. 930 del 1933 deve essere corrisposto anche ai sottufficiali dimissionari iscritti nel fondo di previdenza da almeno sei anni. L'articolo 10 prevede che l'assunzione di un contingente di personale dell'Amministrazione civile presso la Polizia di Stato avvenga nel triennio 1999-2003, proroga la validità delle graduatorie dei concorsi già espletati fino al 31 dicembre 2002 e precisa che le suddette assunzioni, da effettuarsi nel rispetto della programmazione annuale stabilita dalla legge 27 dicembre 1997 n. 499 e successive modificazioni, sono da considerarsi prioritarie.

L'articolo 11 stabilisce che la copertura del presente provvedimento è assicurata tramite utilizzazione del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001. L'articolo 12 dispone altresì una ulteriore copertura sulla base delle risorse di cui all'articolo 8 della legge n. 78 del 2000 e con la soppressione nei ruoli della Polizia di Stato di ottanta unità dall'organico dei commissari, di duecento unità da quello degli ispettori e di venti unità da quello dei direttivi tecnici ingegneri. L'articolo 13 precisa infine che il trattamento economico previsto dall'articolo 1 si applicherà ai trasferimenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2001.

Conclude auspicando una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea, tenendo conto dell'imminente conclusione della legislatura.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

433<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

(70) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(809) *LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti*

(889) *CAMERINI ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(1783) *SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia*

(3407) *VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero*

(3054) *ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98*

(4284) *FUMAGALLI CARULLI. – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(4578) *THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana*

(1715) *PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania*

*(4690) CAMBER e LA LOGGIA. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati*

*(4921) CAMBER. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia*

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato)

Il presidente GUERZONI avverte che nella seduta antimeridiana dell'Assemblea di ieri il Presidente del Senato ha annunciato il trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

La Commissione dà quindi per acquisita alla nuova fase procedurale in sede deliberante l'esame precedentemente svolto in sede referente, prendendo come oggetto della discussione il testo unificato assunto come testo base nella precedente seduta del 7 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che sul testo e sugli emendamenti presentati, la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso i rispettivi pareri; avverte infine che si passerà all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2, sui quali il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori ROSSI e TAROLLI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti viene respinto l'emendamento 1.1.

Viene poi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.2.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Viene dato per illustrato l'emendamento 2.1.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 2.2, finalizzato a consentire la presentazione di ulteriori domande rispetto a quelle già presentate ai sensi della legge n. 16 del 1980: l'emendamento tende a rispondere alle esigenze di coloro che non hanno ritenuto di dover presentare domanda per ricevere l'indennizzo, giudicando più opportuno lasciare inalterato il diritto alla restituzione del bene; anche tali soggetti appaiono, infatti, meritevoli di attenzione da parte del legislatore.

Il relatore CASTELLANI esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 e motiva il parere contrario sull'emendamento 2.2, ricordando come il

Comitato ristretto abbia compiuto una precisa scelta nell'escludere la riapertura dei termini per presentare domande nuove rispetto a quelle già presentate, stabilendo esclusivamente l'onere di una domanda a titolo confermatario.

Il sottosegretario PAGANO concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore ROSSI raccomanda l'approvazione dell'emendamento, sottolineando che in caso contrario la Commissione creerebbe una disparità di trattamento tra soggetti aventi lo stesso diritto al risarcimento.

Il senatore CAMERINI preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.2, ricordando che negli anni passati numerose leggi hanno consentito di volta in volta la riapertura dei termini per presentare le domande.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto sull'articolo 2, interviene il senatore Tarolli il quale preannuncia il proprio voto favorevole, nella consapevolezza che la riapertura dei termini – per certi versi condivisibile – avrebbe potuto vanificare il lavoro compiuto per approvare in tempi rapidi il disegno di legge.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Il relatore CASTELLANI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.3, mentre il Sottosegretario PAGANO concorda con tale parere ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.100 presentati dal relatore.

Vengono quindi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Con separate votazioni, la Commissione approva poi gli emendamenti 3.2 e 3.100.

Successivamente la Commissione approva anche la proposta di coordinamento n. 1 riferita all'articolo 3.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 3, nel testo modificato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, il Presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di coordinamento n. 2, riferita a tale articolo, che viene approvata.

Posto ai voti, viene poi approvato l'articolo 4, nel testo coordinato.

In riferimento all'articolo 5, il relatore illustra l'emendamento 5.100, predisposto in ossequio al parere reso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il sottosegretario PAGANO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100.

Il senatore ROSSI argomenta che in caso di approvazione dell'emendamento si rischia di eliminare la complessiva quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della legge.

Il relatore CASTELLANI contesta l'affermazione del senatore Rossi, facendo presente che l'onere complessivo della legge si ricava dalla applicazione dei coefficienti di rivalutazione di cui alla tabella annessa all'articolo, unitamente al complesso dell'autorizzazione di spesa definita dall'articolo 5.

Il senatore ROSSI ribadisce la propria contrarietà all'emendamento, richiamando l'attenzione sul fatto che l'eventuale approvazione renderebbe privo di copertura finanziaria effettiva il disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 5.100 viene approvato.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 5, nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

L'emendamento 6.1, dato per illustrato, viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di coordinamento n. 3 riferita all'articolo 6, che viene approvata.

La Commissione approva quindi l'articolo 6, nel testo coordinato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti alla tabella annessa, che si danno tutti per illustrati.

Sull'emendamento Tab. 2, il relatore CASTELLANI invita il proponente al ritiro, facendo presente che la propria proposta emendativa appare maggiormente rispondente ad integrare gli indennizzi previsti nel limite delle disponibilità finanziarie esistenti.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento Tab. 2 e preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Tab. 2 *bis*.

Analogamente, il relatore invita il presentatore a ritirare l'emendamento Tab. 1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Tab. 3 e Tab. 4.

Il sottosegretario PAGANO concorda con il parere espresso dal relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento Tab. 2 *bis*.

Il senatore ROSSI raccomanda l'approvazione dell'emendamento Tab. 1, sottolineando come esso, diversamente dal disegno di legge, prevede un incremento del coefficiente di valutazione e un contestuale, definito incremento degli oneri finanziari.

Posto ai voti, l'emendamento Tab. 1 viene respinto.

Posto ai voti, la Commissione approva invece l'emendamento Tab. 2- *bis*. Vengono poi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti Tab. 3 e Tab. 4.

Il Presidente pone ai voti la Tabella A annessa al disegno di legge nella stesura di cui alla proposta di coordinamento n. 4, predisposta dal relatore per una migliore redazione della tabella stessa.

La tabella A, nel testo modificato anche in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Tab. 2 *bis*, viene quindi approvata.

Il presidente GUERZONI fa presente che sono stati presentati e che si danno per illustrati i seguenti ordini del giorno:

(0/70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284, 4578, 1715, 4690, 4921/1/6)  
VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA.

«La 6<sup>a</sup> Commissione permanente in sede di esame del testo unificato dei disegni di legge 70 e connessi,

premesso che nel testo non si sono minimamente accolte le numerose e legittime istanze degli italiani profughi da paesi diversi dalla ex Jugoslavia che pure risultavano ampiamente contenute e puntualmente descritte in molti dei testi presentati ed esaminati;

che l'approvazione di quello che si pretende sia un «testo unificato» dei disegni di legge in questione, quando si tratta in effetti di un testo di stralcio dei disegni di legge concernenti specificamente il problema degli indennizzi riguardanti la ex Jugoslavia, penalizza ingiustamente le legittime aspirazioni dei cittadini italiani che hanno subito danni in zone diverse e che godono attualmente di una posizione legislativa parificata a questi;

che risultano in essere posizioni di gravissima ingiustizia legislativa che dovrebbero essere sanate al più presto, come l'inserimento dei cittadini italiani di religione ebraica profughi dalla Libia che sono potuti rientrare nella loro qualità di italiani (tolta loro durante il fascismo con le leggi antiebraiche) solo dopo la chiusura dei termini di presentazione delle richieste di indennizzo;

impegna il Governo ad emanare nei tempi più brevi possibili una normativa che riveda la disciplina degli indennizzi per le perdite subite dai profughi italiani nei paesi esteri, così da adempiere al principio costituzionale di eguale trattamento di tutti i cittadini italiani. In particolare per ovviare all'attuale ingiustificata esclusione di alcune categorie quali i cittadini italiani di religione ebraica esuli dalla Libia».

(0/70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284, 4578, 1715, 4690, 4921/3/6)  
PEDRIZZI.

«La 6<sup>a</sup> Commissione, in sede di esame del testo unificato del disegno di legge sugli indennizzi per i beni perduti nei territori della ex Jugoslavia, impegna il Governo ad emanare nei tempi più brevi possibili una normativa che riveda la disciplina degli indennizzi per le perdite subite dai profughi italiani nei paesi esteri, così da adempiere al principio costituzionale di eguale trattamento di tutti i cittadini. In particolare per ovviare all'attuale ingiustificata esclusione di alcune categorie quali i cittadini italiani di religione ebraica esuli dalla Libia».

Il senatore ROSSI illustra il seguente ordine del giorno:

(0/70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284, 4578, 1715, 4690, 4921/2/6)  
ROSSI

«La 6<sup>a</sup> Commissione,

in occasione della discussione del testo unificato dei disegni di legge sull'attribuzione degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno perso i loro beni siti nei territori ceduti dall'Italia alla ex Jugoslavia;

premessi che:

ad oggi i cittadini espropriati hanno ricevuto un indennizzo irrisorio, che non ha consentito loro la possibilità di acquistare un alloggio in Italia;

alcuni aventi diritto addirittura non hanno ancora ricevuto alcuno indennizzo a causa della difficoltà di dimostrare il possesso della cittadinanza italiana all'epoca della perdita dei beni, o perché fuggiti e costretti ad emigrare in paesi lontani;

gli indennizzi ricevuti sono irrisori e coprono all'incirca il venti per cento del valore di mercato dei beni;

molti beni immobili espropriati sono oggi di proprietà di Enti statali e locali della Slovenia e della Croazia;

molti cittadini espropriati vogliono tornare in possesso dei loro beni, piuttosto che ricevere un indennizzo;

impegna il Governo nel proseguire le trattative con la Slovenia e la Croazia a richiedere prioritariamente ed ottenere la restituzioni agli originari proprietari degli immobili espropriati, previa rinuncia delle somme elargite a titolo di indennizzo».

Dopo aver espresso parere contrario su tutti gli ordini del giorno, il relatore CASTELLANI fa presente che il testo tiene conto del problema della restituzione dei beni, avendo accolto all'articolo 3 una specifica richiesta delle associazioni rappresentative degli esuli istriani e dalmati.

Il sottosegretario PAGANO concorda con il parere del relatore.

Il Presidente dichiara decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli ordini del giorno nn. 1 e 3.

Il senatore ROSSI non condivide l'affermazione del relatore, a proposito della restituzione dei beni.

Il relatore CASTELLANI fa presente che, nel caso l'ordine del giorno n. 2 fosse riformulato, eliminando tutte le considerazioni contenute in premessa, potrebbe modificare il proprio parere.

Il senatore ROSSI insiste per la votazione dell'ordine del giorno così come presentato, ritenendo essenziale sollecitare il Governo a proseguire le trattative con la Slovenia e la Croazia.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 2 viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, interviene il senatore CAMERINI, il quale dichiara il voto favorevole dei senatori del Gruppo Democratici di Sinistra - Ulivo sul disegno di legge, che consente, dopo quindici anni, di prevedere un ulteriore ristoro, non definitivo, per gli esuli che avevano perduto i propri beni nei territori della ex Jugoslavia.

Il senatore TAROLLI preannuncia il voto favorevole dei senatori del Centro Cristiano Democratico, ritenendo soddisfacente il lavoro compiuto dalla Commissione, pur nella consapevolezza della insufficienza delle risorse rispetto alle aspettative degli aventi diritto. Egli infatti ricorda che appare ancora lontana una definitiva soluzione della questione degli indennizzi, anche se l'articolato testimonia una significativa attenzione nei confronti degli esuli.

Il senatore ROSSI preannuncia il proprio voto favorevole, giudicando positivamente il disegno di legge che consente di predisporre un indennizzo non definitivo per ristorare gli esuli istriani, fiumani e dalmati del danno subito per l'esproprio dei beni subiti ad opera delle autorità jugoslave. Egli peraltro esprime rammarico per il mancato accoglimento della propria proposta di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande. Da ultimo, ribadisce l'esigenza di riprendere la trattativa con la Slovenia e la Croazia per la restituzione dei beni.

Il relatore CASTELLANI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Pagano per l'impegno profuso a sostegno della iniziativa legislativa, sottolinea il valore del disegno di legge quale attestato di attenzione della Commissione verso le esigenze degli esuli. Per ciò che concerne il principio della restituzione dei beni, afferma che il testo in votazione non pregiudica alcun passo dello Stato italiano, né inficia il diritto degli esuli a pretendere la restituzione da parte degli Stati della ex Jugoslavia.

Il presidente GUERZONI condivide la soddisfazione per la conclusione del provvedimento, il cui valore è testimoniato sia dall'attenzione posta dalla Commissione nel tener conto delle esigenze degli esuli istriani, dalmati e fiumani, sia dal fatto che, indirettamente, si è richiamato l'interesse anche sulle aspettative, pienamente legittime, dei cittadini italiani esuli da altri territori dopo la seconda guerra mondiale.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso che, nel testo unificato predisposto dal relatore, reca il seguente titolo: «Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori già soggetti alla sovranità italiana della ex Jugoslavia», dando al contempo mandato al relatore di apportare le ulteriori modifiche di carattere esclusivamente formale che si rendessero necessarie.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 70, 809, 889, 1783,  
3407, 3054, 4284, 4578, 1715, 4690 e 4921**

**Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti  
in territori già soggetti alla sovranità italiana della ex Jugoslavia**

Art. 1.

*(Misura dell'indennizzo)*

1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.135 e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.

Art. 2.

*(Domanda confermatória)*

1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto.

Art. 3.

*(Liquidazione dell'indennizzo)*

1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dalla commissione interministeriale competente per i beni di cui all'articolo 1.

2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge è concessa secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, a partire dalle pratiche comprese nel primo scaglione.

3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Federazione Iugoslava il diritto all'indennizzo viene meno.

## Art. 4.

*(Trattamento fiscale degli indennizzi)*

1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994 n. 98.

## Art. 5.

*(Autorizzazione di spesa)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino al 2010.

## Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 40 miliardi annui a carico dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 3.2.1-39 della tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001, 130 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base «Fondo Speciale», di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

TABELLA A

## CALCOLO DEGLI INDENNIZZI

Valore al 1938	fino a lire 100.000	x coefficiente 300
Valore al 1938	da lire 100.001 a 200.000	x coefficiente 150
Valore al 1938	da lire 200.001 a 500.000	x coefficiente 50
Valore al 1938	da lire 500.001 fino a 1.000.000	x coefficiente 30
Valore al 1938	da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	x coefficiente 20
Valore al 1938	oltre i 5.000.000	x coefficiente 10

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284, 4578, 1715, 4690 e 4921**

**Art. 1.**

**1.1**

ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge» con le seguenti: «, che non può comunque essere inferiore alla differenza tra il 70 per cento del valore attualizzato del bene perduto e la quota d'indennizzo già percepita».*

*Conseguentemente:*

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito il "Fondo per gli indennizzi dei beni perduti dai cittadini italiani nei territori della ex-Yugoslavia" presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Al Fondo sono attribuiti 140 miliardi per l'anno 2001, 270 miliardi per l'anno 2002 e 190 miliardi per l'anno 2003 e 80 miliardi a decorrere dall'anno 2004 fino al 2010.

3. All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole "130 miliardi" e "50 miliardi" rispettivamente con "230 miliardi" e "150 miliardi"».

*Sopprimere la Tabella A.*

---

**1.2**

PEDRIZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I cittadini italiani, gli enti e le società italiane che hanno perduto all'estero beni, diritti e interessi a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità esercenti, anche solo di fatto, la sovranità su quei territori prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono presentare domanda ai fini della legge del 26 gennaio 1980, n. 16 e successive modifiche nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**Art. 2.****2.1**

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

ROSSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate nuove domande di indennizzo dagli aventi diritto ai sensi della legge 26 gennaio 1980, n. 16».

---

**Art. 3.****3.1**

THALER AUSSERHOFER

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, che provvedono in base all'ordine di ricezione delle domande di cui al presente articolo».

---

**3.2**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

---

**3.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «è concessa», inserire le altre: «, nei limiti delle risorse annualmente disponibili».*

---

**3.3**

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La Repubblica Italiana interverrà nelle sedi competenti per ottenere, dagli Stati sorti dal dissolvimento della ex Jugoslavia, la restituzione dei beni attualmente "nazionalizzati" da tali Stati».*

---

**Art. 5.****5.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino all'anno 2010.», con le altre: «fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3».*

---

**Art. 6.****6.1**

PEDRIZZI

*Dopo le parole:* «intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 16 del 1980» *aggiungere le seguenti:* «che rimane disponibile per far fronte unicamente ai pagamenti degli indennizzi per le altre categorie di profughi, non contemplate nell'articolo 1, comma 1, della presente legge».

---

**Tab.1**

ROSSI

*Alla tabella A sostituire tutti i coefficienti con il seguente:* «500».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:* «130 miliardi» e «50 miliardi» *rispettivamente con:* «230 miliardi» e «150 miliardi».

---

**Tab.2**

TAROLLI

*Sostituire la tabella con la seguente:*

## «TABELLA A

## CALCOLO DEGLI INDENNIZZI

Valore al 1938 fino a lire 200.000	x coefficiente 300
Valore al 1938 da lire 200.001 fino a lire 500.000	x coefficiente 150
Valore al 1938 da lire 500.001 fino a lire 1.000.000	x coefficiente 60
Valore al 1938 da lire 1.000.001 fino a lire 5.000.000	x coefficiente 20
Valore al 1938 oltre lire 5.000.000	x coefficiente 10»

---

**Tab. 2-bis.**

IL RELATORE

*Alla Tabella A annessa, sostituire le parole: «coefficiente 300», con le altre: «coefficiente 350».*

---

**Tab.3**

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

*Alla tabella A annessa, sostituire le parole: «Valore al 1938 da lire 100.001 a lire 200.000 x coefficiente 150» con le seguenti: «Valore al 1938 da lire 100.001 a lire 200.000 x coefficiente 500».*

---

**Tab.4**

THALER AUSSERHOFER

*Alla tabella A annessa, sostituire le parole: «coefficiente 10» con le seguenti: «x coefficiente 15».*

---

**Art. 3.****Coord.1**

IL RELATORE

*Al comma due sostituire le parole: «a partire dalle pratiche comprese nel primo scaglione», con le altre: «con priorità dallo scaglione di valore del bene più basso».*

---

**Art. 4.****Coord.2**

IL RELATORE

*Dopo le parole: «di cui», inserire le altre: «all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135 e».*

---

**Art. 6.****Coord.3**

IL RELATORE

*Sostituire le parole: «della tabella C della legge 23 dicembre», fino alle parole: «26 gennaio 1980», con le altre: «dello stato di previsione del Ministero del tesoro, così come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16».*

*Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

**Coord.4**

IL RELATORE

*Sostituire la Tabella A con la seguente:*

Valore del bene al 1938	«TABELLA A coefficiente di rivalutazione
fino a lire 100.000	300
da lire 100.001 a 200.000	150
da lire 200.001 a 500.000	50
da lire 500.001 fino a 1.000.000	30
da lire 1.000.001 a 5.000.000	20
oltre i 5.000.000	10».

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

**436<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(4976) Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Boricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed altri; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni

**(480) CASTELLI.** – *Disciplina delle nuove targhe automobilistiche*

**(528) DE CORATO.** – *Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»*

**(571) UCCHIELLI.** – *Norme per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) ed attività di educazione stradale*

**(726) DEMASI e COZZOLINO.** – *Istituzione dell'apprendistato anticipato alla guida*

**(732) DEMASI ed altri.** – *Norme in materia di circolazione stradale di ciclomotori e motocicli*

**(802) DEMASI ed altri.** – *Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada*

- (1177) ZANOLETTI ed altri. – *Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il codice della strada*
- (1189) PERUZZOTTI. – *Nuove norme in materia di targhe automobilistiche*
- (1258) Lino DIANA. – *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada*
- (1304) DANIELI. – *Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia di accertamento dei requisiti psicofisici per l'abilitazione alla guida di veicoli*
- (1416) CENTARO ed altri. – *Modifica del potere di intervento ex lege ai fini della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del traffico veicolare ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*
- (1944) VEGAS ed altri. – *Modifiche al codice della strada in materia di macchine agricole*
- (2338) SILIQUINI ed altri. – *Modifica all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'uso proprio di autovetture per uso di terzi*
- (2429) MARINO ed altri. – *Modifica del codice della strada*
- (2564) FIORILLO. – *Modifiche ed integrazioni al codice della strada in materia di auto-servizi pubblici non di linea mediante taxi*
- (2848) MANCONI. – *Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade*
- (3018) Antonino CARUSO ed altri. – *Modifica all'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*
- (3452) PREIONI. – *Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada*
- (3695) MANCONI e Athos DE LUCA. – *Norme per la prevenzione e la sicurezza stradale*
- (3791) LAURO ed altri. – *Adeguamenti ai principi comunitari della normativa attinente l'immatricolazione e l'utilizzazione degli autobus destinati all'esercizio dell'attività professionale di trasporto dei viaggiatori su strada*
- (3829) PIERONI ed altri. – *Norme per la prevenzione degli incidenti stradali*
- (3941) FERRANTE ed altri. – *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*
- (3980) MANCONI e Athos DE LUCA. – *Norme in materia di patente di guida per i veicoli a motore*
- (4055) PIANETTA. – *Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati nell'attività di spettacolo viaggiante*
- (4062) Athos DE LUCA. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei veicoli a motore*
- (4174) DEBENEDETTI. – *Aumento a 140 Km/h del limite di velocità sulle autostrade e conseguente modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*
- (4749) LAURO. – *Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente sanzioni per la guida con patente la cui validità sia scaduta*

(4955) DANZI. – *Modifiche all'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione conviene sulla opportunità di fissare per le ore 18 di martedì 20 febbraio 2001 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4976, assunto come testo base.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 859)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore BOSI, il quale ritiene che il documento in esame, anche se riferito ai prossimi quattro anni, si limiti a riprendere le questioni lasciate irrisolte dal vecchio contratto e quindi appaia già in partenza superato. Nel merito, lamenta scarsa attenzione verso talune opere – per le quali sussistono da tempo i finanziamenti – relative alla regione Toscana e sottolinea la lacunosità del provvedimento per quanto attiene alla sicurezza.

Il senatore GERMANÀ porta taluni esempi volti a dimostrare come le Ferrovie dello Stato Spa continuino ad operare in uno stato di totale confusione e di spreco di risorse e, più specificamente, riportandosi anche all'intervento da lui a suo tempo svolto in sede di esame del piano generale dei trasporti, lamenta la scarsa attenzione verso i problemi della regione Sicilia (ricorda che l'*Intercity* impiega attualmente tre ore per coprire la tratta Messina-Palermo e che sulla tratta Messina-Villafranca ancora non si provvede a dotare una galleria di vie di fuga).

Conclusosi il dibattito, dopo che il relatore CARPINELLI ha rinunciato alla replica, interviene il sottosegretario ANGELINI, che ricorda come i finanziamenti del contratto di programma devono essere adeguati anno per anno con la manovra di bilancio. Passa poi ad illustrare gli interventi compiuti in questi anni dal Governo e dalle Ferrovie dello Stato per il miglioramento del servizio, ricordando tra l'altro come, sul piano

della apertura del mercato, siano già state rilasciate sei licenze nazionali a sei diverse imprese per il trasporto di persone e cose.

Per quanto concerne i problemi della regione Toscana, fa presente che proprio di recente sono stati sottoscritti numerosi accordi con la regione per la realizzazione di interporti e per l'ammodernamento delle linee, nonché per il nodo di Firenze. Anche per quanto concerne la regione Sicilia, assicura che i progetti avviati non saranno abbandonati.

Rispondendo infine ad una breve sollecitazione del senatore SARTO sull'alta velocità, ricorda che la linea Torino-Milano-Napoli è interamente finanziata, mentre per la restante parte tra Milano e Venezia sono ancora in corso le conferenze di servizi.

Si conviene infine che i componenti della Commissione faranno pervenire entro la giornata di martedì 20 febbraio le loro osservazioni al Relatore, affinché quest'ultimo possa per la seduta che sarà convocata per mercoledì 21 presentare lo schema di parere.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

**411<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina**

(Esame e rinvio)

Il senatore PIATTI riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 4993, riepilogando brevemente gli interventi adottati con i due precedenti decreti-legge n. 335 del 2000 e n. 1 del 2001, intesi a potenziare le misure epidemiologiche e a dettare disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio, delle proteine ad alto rischio e per la costituzione dell'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Il decreto-legge in esame reca ulteriori misure di aiuto alla filiera zootecnica, completando il quadro complessivo degli interventi adottati dal Governo per fronteggiare la grave emergenza della BSE.

Il relatore passa ad illustrare il contenuto specifico delle misure contenute nel decreto-legge n. 8, precisando che l'articolo 1 istituisce un fondo denominato «Fondo per l'emergenza BSE», ripartito per il finanziamento di cinque misure finanziarie, finalizzate a lenire i danni per il settore zootecnico derivanti dalla emergenza in atto. La prima misura prevede interventi per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore ai 30 mesi con la finalità di consentire la rigenerazione del patrimonio bovino, mentre la seconda misura consiste in un indennizzo (ammontante a 450.000 lire per capo di pari età) da corrisponderci previa

attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi. Le ulteriori misure prevedono indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito di rilevazione di presenza del morbo, contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio e un indennizzo, pari a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda, a copertura dei costi di raccolta e trasporto dei bovini da avviare a distruzione. L'AGEA, al cui bilancio è versato il predetto Fondo, è incaricata della erogazione dei finanziamenti, provvedendo alla relativa rendicontazione delle spese e alla effettuazione dei controlli previsti dal comma 2 dell'articolo in esame, anche avvalendosi delle forze di polizia. In merito all'articolo 2, il relatore precisa che si prevedono sospensioni o differimenti di termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e di assistenza sociale, anche ai sensi di quanto previsto dalla recente legge n. 212 del 27 luglio 2000, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Di analogo tenore è la norma che prevede l'adeguamento degli studi di settore relativi ai contribuenti interessati dalla BSE. Inoltre, si autorizza un limite di impegno pari a lire 20 miliardi per l'anno 2001, destinato a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni e distinto in due quote uguali riservate, la prima, a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, la seconda a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso (le relative modalità per la ripartizione di tali benefici saranno stabiliti con circolare ministeriale entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto). L'articolo 3, pur nel rispetto della scelta già fatta dal Parlamento di depenalizzare numerose norme, aumenta l'importo delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di commercializzazione e preparazione di sostanze vietate, di vendita delle stesse ovvero per altri comportamenti fraudolenti modificando gli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Appare inoltre commendevole, ad avviso del relatore, la decisione assunta di revocare le agevolazioni ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione e alimentazione dei capi bovini. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni, sulla scorta di quanto previsto in analoghi provvedimenti in materia di oli usati. Da ultimo, il relatore illustra le modalità della copertura finanziaria del provvedimento rammentando il confronto in atto in sede di Conferenza Stato-regioni in merito all'ipotesi di reperire i 300 miliardi previsti dal Fondo di cui all'articolo 1, per 200 miliardi dai fondi destinati agli interventi della protezione civile e per 100 miliardi da fondi statali e ricordando che il Governo si è impegnato a precisare ulteriormente le modalità di reperimento delle risorse. Il relatore segnala che, una volta superata l'emergenza mediante i provvedimenti in discussione in Parlamento, occorrerà intervenire favorendo la rintracciabilità

dei prodotti, ridisciplinando l'alimentazione bovina e migliorando l'organizzazione della relativa filiera.

Avviandosi alla conclusione il relatore preannuncia sin d'ora che, tenuto anche conto della attuale fase della legislatura, presenterà all'A.S. 4947, di conversione del decreto-legge n. 1, sempre vertente in materia di interventi urgenti per la BSE, alcuni emendamenti volti ad inserire gli articoli da 1 a 5 del decreto-legge n. 8 in titolo dopo l'articolo 7 del decreto-legge n. 1, di cui al disegno di legge n. 4947 di conversione di tale decreto-legge e ugualmente *in itinere* presso la Commissione agricoltura).

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore Piatti per la articolata relazione ed osserva che l'A.S. 4993 reca contenuti normativi sostanzialmente omogenei con quelli previsti nell'A.S. 4947, in quanto entrambi i decreti sono rivolti a fronteggiare la grave emergenza costituita dalla crisi della BSE.

Alla luce di quanto convenuto anche nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi (anche in merito alla fissazione di un nuovo termine per gli emendamenti da riferire all'A.S. 4947), propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16,15.*

**(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che si era svolta la discussione generale. Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente la dichiara chiusa.

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo rinunciano alle repliche.

Il PRESIDENTE ricorda altresì che, entro il primo termine originariamente fissato alle ore 19 di martedì 6 febbraio, erano stati già presentati alcuni ordini del giorno ed emendamenti e, richiamandosi a quanto convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di fissare un nuovo termine per la presenta-

zione di ulteriori emendamenti al provvedimento in titolo alle ore 19 di martedì 20 febbraio.

La Commissione conviene.

Il relatore PIATTI, richiamandosi alla relazione poco prima svolta in relazione all'A.S. 4993 di conversione del decreto-legge n. 8 del 2001, formalizza sin d'ora la presentazione di cinque emendamenti volti ad introdurre gli articoli da 1 a 5 del decreto-legge n. 8 di cui al disegno di legge n. 4993 dopo l'articolo 7 del decreto-legge n. 1, di cui al disegno di legge n. 4947.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tale presentazione, precisa che tutti gli emendamenti sinora presentati, come pure gli emendamenti testè formalizzati dal relatore, saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (anche ai fini della presentazione di eventuali subemendamenti).

Informa inoltre che sono stati sinora presentati i seguenti ordini del giorno:

0/4947/2/9

BIANCO

«Il Senato,

premesso che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 335 del 21 novembre 2000 veniva:

approvato con modifica l'articolo 2, inteso a garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) pur mantenendo fermo l'organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, consistente in 880 unità suddivise in 22 dirigenti (in forza 17), 269 ispettivi fra laureati e diplomati (in forza 234) 171 analisti fra laureati e diplomati (in forza 131), 418 amministrativi (in forza 327) e quindi attualmente incompleto;

ed accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 12 (proposto dai senatori Saracco, Murineddu, Piatti, Migone, Preda, Pasquini, Scivoletto, Gruosso, Zilio) in cui, al fine di contrastare e arginare in modo più efficace la diffusione del fenomeno della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) il Governo si impegna a «mettere in essere ulteriori risorse finanziarie per potenziare l'attività dei servizi di prevenzione e di repressione delle frodi gratificando il personale in termini di aggiornamento professionale e di valorizzazioni delle funzioni»;

impegna il Governo:

a tenere nella giusta considerazione l'esigenza di dotare con urgenza l'Ispettorato centrale repressione frodi di congrui fondi per consentire il completamente dell'organico, di gratificare adeguatamente il perso-

nale, chiamato sempre più a svolgere compiti gravosi e onerosi che comprendono indagini e attività di polizia giudiziaria a carico di organizzazioni criminose di cui si vanno a ledere forti interessi economici, e/o quantomeno di equipararne le retribuzioni a quelle del personale che svolge compiti analoghi in altri organismi quali funzionari regionali, tecnici degli istituti di revisione, chimici e ispettivi delle Dogane, della Sanità, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e del Corpo forestale dello Stato».

0/4947/1/9

BIANCO, MANFROI, GRUTTI, CECCATO, AVOGADRO, LAGO, GERMANÀ, LORENZI

«Il Senato,

preso atto che la crisi determinata dal morbo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ha posto gravi conseguenze nel settore degli agricoltori, allevatori, macellatori e dell'intera filiera della carne bovina;

tenuto conto che la cattiva informazione dei *mass-media* ha aggravato ulteriormente le conseguenze della diffusione della BSE;

considerato che le organizzazioni professionali agricole e di filiera della carne bovina quali Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Unicarve, Azove, Pro-In-Carne, Assocarni, Uniceb, Ancalega, Agri Piemonte Carni, Asprocarne Piemonte, Confcommercio Macellai e altre, rilevata la necessità di definire con precisione e puntualità la reale situazione causata dal morbo della BSE, senza ingenerare allarmismi inutili chiedono di dichiarare ufficialmente lo «stato di crisi» del settore della carne bovina; di predisporre le risorse finanziarie necessarie al ristoro del settore, con la previsione, in particolare, di agevolazioni fiscali e linee di credito agevolate (al tasso dell'1,5 per cento come in Francia) per tutte le fasi della filiera (allevatori, industrie di macellazione, eccetera) di durata almeno quinquennale; di aprire un ammasso pubblico senza limiti di peso dei bovini non più commercializzabili di età inferiore a trenta mesi, e comunque presenti in Italia al momento dello scoppio della crisi, con una integrazione del prezzo di intervento che consenta di arrivare al prezzo precedente il verificarsi della BSE. Il provvedimento dovrà interessare bovini di categoria A), B), e che siano stati allevati in Italia per almeno quattro mesi prima della macellazione; di corrispondere un'indennità all'allevatore pari a 500.000 lire a capo, per tutti i capi macellati a partire dal 15 novembre 2000 e fino alla fine della crisi; di corrispondere un indennizzo pari a 90.000 lire a capo sui capi non macellati dai singoli impianti di macellazione in rapporto alle macellazioni dei medesimi periodi dello scorso anno evidenziabili dai registri ufficiali delle ASL ed una misura analoga per gli impianti di trasformazione; di dare immediata attuazione al regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000 che prevede la distruzione degli animali con oltre trenta mesi, non sottoposti a *test* ed estendendola ai capi al di sopra dei 24 mesi; di assicurare che gli organi

istituzionali delegati a seguire la vicenda della BSE forniscano un'informazione chiara ed univoca per il consumatore e che non sia, così, fonte di terrorismo alimentare; di prevedere con immediatezza una campagna informativa istituzionale chiara e con esponenti scientifici credibili nei mezzi di informazione e nelle scuole; di adottare ogni provvedimento necessario per la riqualificazione del settore zootecnico da carne innestando un processo virtuoso tra produttori e consumatori i quali devono poter riconoscere la qualità reale che i primi possono offrire attraverso la trasparenza; di disporre le necessarie agevolazioni fiscali (sospensione dei termini di pagamento per IRPEF, ILOR, IRPEG, IRAP, IVA) e previdenziali (versamenti INPS ed INAIL) per tutte le singole componenti la filiera, tenendo anche in considerazione le perdite subite dai macellai; di ridurre l'attuale aliquota IVA dal 10 per cento al 4 per cento sui bovini vivi e relative carni, come negli altri paesi della Comunità europea; di garantire una soluzione definitiva ed una copertura finanziaria completa per lo smaltimento del materiale specifico a rischio BSE; di garantire al consumatore italiano medesime garanzie sanitarie anche sui prodotti importati dai paesi terzi e da altri paesi della Comunità europea; di individuare un interlocutore unico per il Governo con poteri non solo di coordinamento ma di commissario *ad acta*;

impegna il Governo:

ad accogliere le richieste degli allevatori al fine di rilanciare il settore della carne bovina, penalizzato oltre misura, ed i settori produttivi, distributivi e commerciali ad esso collegati, evitando che l'economia di questa branca fondamentale per il PIL del Paese giunga al collasso».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4947****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.2**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio» con le seguenti: «nonché il materiale ad alto rischio».*

**1.8**

CORTIANA, DE LUCA Athos

*Al comma 1, dopo le parole: «distrutti mediante incenerimento o coincenerimento» aggiungere le seguenti: «e comunque con recupero di energia».*

---

**1.3**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «I titolari degli impianti di incenerimento» inserire le seguenti: «ed i cementifici».*

---

**1.9**

CORTIANA, DE LUCA Athos

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le attività di incenerimento e coincenerimento di cui al comma 1, non possono essere effettuate presso gli impianti di produzione di cemento che utilizzano combustibile non convenzionale e che siano si-*

tuati in aree vincolate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 o soggette ad interventi di tutela dai piani paesaggistici regionali, nonché situati ad una distanza inferiore ai 500 metri dai centri abitati. È comunque vietato distruggere mediante incenerimento o coincenerimento i materiali di cui al comma 1 unitamente ad altri materiali di scarto.».

---

### 1.5

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «lire 726.000 per ogni tonnellata» con le seguenti: «lire 926.000 per ogni tonnellata».*

---

### 1.4

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «solo per i prodotti trasformati, ottenuti da» con le seguenti: «per i prodotti di cui al comma 1, ottenuti da aziende agricole e».*

---

### 1.6

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «e da animali morti raccolti presso le aziende agricole».*

---

### 1.11

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Al comma 2, dopo la parola: «ottenuti», inserire le seguenti: «da animali morti nelle aziende agricole».*

---

**1.10**

CORTIANA, DE LUCA Athos

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.12**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso o indennizzo per lo svolgimento delle attività di trattamento preliminare, incenerimento o coincenerimento».

---

**1.7**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatti salvi i compensi dei costi relativi alla raccolta determinati nell'ammontare massimo rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o gli importi determinati in appositi accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate».

---

**1.1**

BIANCO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«... All'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, sono soppresse le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi,"».

---

**Art. 2.****2.5**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Al comma 1, dopo le parole: «proteine animali trasformate» sopprimere la parola: «e».*

---

**2.4**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508» inserire le parole: «o provenienti da impianti autorizzati alla produzione di alimenti destinati al consumo umano».*

---

**2.3**

CORTIANA, DE LUCA Athos

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«... L'ammasso pubblico presso i magazzini di stoccaggio privati è considerato servizio di pubblica necessità ed ai soggetti depositari si applicano le relative disposizioni del codice penale».

---

**2.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 4, sostituire l'importo: «490.000» con l'altro: «540.000».*

---

**2.2**

BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, MINARDO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire per la raccolta dei relativi materiali compensi d'importo eccedente l'ammontare rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o previsti da accordi interprofessionali».

nali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate.».

---

## 2.6

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti ad applicare i prezzi di mercato in essere nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000. È consentito derogare alle condizioni di cui sopra attraverso accordi stipulati dalle Associazioni nazionali delle categorie interessate».

---

### 2.0.1 (collegato ad emendamento 6.3)

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

Dopo l'**articolo 2**, *inserire il seguente:*

#### «Art. ...

1. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, mediante l'attuazione di misure ed interventi di carattere strutturale per rigenerare il patrimonio zootecnico, migliorare la qualità della carne bovina e il benessere degli animali negli allevamenti, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il «Fondo speciale di rigenerazione del patrimonio zootecnico». Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare, in particolare, l'abbattimento volontario dei capi, la concessione di agevolazioni contributive e creditizie agli imprenditori agricoli per la ristrutturazione degli impianti e per la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, per l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione, nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente naturale, sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte. Per la dotazione del Fondo è stanziata la somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5

agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.».

---

### 2.0.2

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Agli imprenditori agricoli, iscritti alle relative gestioni previdenziali, esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina, è concesso, a domanda, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti nella misura del 50 per cento, relativamente a tre rate in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 2.0.3

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art...**

1. A favore degli imprenditori agricoli esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina sono sospesi i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento in scadenza entro il 31 dicembre 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, con le stesse agevolazioni e condizioni.».

---

**2.0.4**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art...**

1. Per i produttori agricoli esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina, i termini dei versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001 sono sospesi e devono essere effettuati in unica soluzione in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2001».

---

**Art. 3.****3.5**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» aggiungere le seguenti: «, del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, eventualmente coadiuvato dal NAS».*

---

**3.2**

BIANCO

*Al comma 1, dopo le parole: «delle norme comunitarie e agroalimentari» inserire le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali».*

---

**3.1**

BIANCO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«... Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali, un Fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero per le politiche agricole e forestali destinato al personale dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi pari a lire 3 miliardi.

... Al personale viene riconosciuta una indennità collegata alla qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria pari a quella già prevista per il personale UPG del Ministero della sanità e delle ASL.

... Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

---

### 3.3

BIANCO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«... Per l'incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario sono conferiti, nel fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero per le politiche agricole e forestali, nell'ambito dello stato di previsione dello stesso Ministero, lire 3 miliardi da destinarsi al personale dell'Ispettorato centrale repressioni frodi.

... Per l'incentivazione delle attività di cui al precedente comma 1-bis, è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle Politiche agricole e Forestali il 25 per cento dei proventi derivati dalle contravvenzioni elevate in tale settore.

... Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

... Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con il Ministro del Tesoro e della Programmazione Economica, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle procedure contabili-amministrative necessarie all'attuazione dei commi precedenti».

---

**3.4**

BIANCO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«... Al fine di incentivare l'attività del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito chiamato Ispettorato, istituito dall'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1986, n. 462, è attribuita, a partire dall'anno 2001, una indennità di istituto, destinando ad essa la somma di Lire 6 miliardi. Nella contrattazione collettiva integrativa di Ministero saranno determinate le modalità di applicazione della suddetta indennità.

... All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 sull'U.P.B. 7.1.3.3. – fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare la stanziamento necessario all'erogazione della indennità di istituto con i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 – capo XVII<sup>a</sup> – (entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agricole e forestali). Le eventuali somme eccedenti Lire 6 miliardi, fino ad un massimo di Lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automezzi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di Lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat».

---

**3.6**

CORTIANA, DE LUCA Athos

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«... L'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), istituita con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, provvede tramite le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), ove costituite, al monitoraggio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 1, svolte presso impianti di produzione di cemento.».

---

**3.0.1**

BIANCO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo nelle materie di competenza, con particolare riferimento alle disposizioni concernente la tutela dei prodotti agro alimentari e la sicurezza alimentare il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è autorizzato ad assumere 71 ispettivi, 80 chimici e 20 amministrativi laureati in giurisprudenza a completamento dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Al personale dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICRF), riconosciuta specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta una alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di Ufficiali di polizia giudiziaria, è attribuito uno speciale assegno mensile pensionabile da corrispondere anche con la tredicesima mensilità e cumulabile con altri assegni, compensi, premi o indennità, a qualsiasi titolo corrisposti.

3. Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli dei settori di competenza, una quota pari al 50 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali da destinare al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 sull'U.P.B. 7.1.3.3. – fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare la stanziamento necessario all'erogazione della indennità di istituto con i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 – capo XVII<sup>a</sup> – (entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agricole e forestali). Le eventuali somme eccedenti Lire 6 miliardi, fino ad un massimo di Lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automezzi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative proce-

ture ad esse connesse. La somma di Lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat».

---

#### **Art. 4.**

##### **4.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, dopo le parole: «coordinamento dell'emergenza» inserire le seguenti: «, in materia di distruzione e stoccaggio del materiale specifico a rischio e di farine animali».*

---

##### **4.1**

BIANCO

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «coordinando i controlli di cui all'articolo 3, anche avvalendosi dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali».*

---

##### **4.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«.. L'attivazione del potere di ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti, in materia connessa a situazioni di eccezionale emergenza sanitaria conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, spetta al Presidente del Consiglio dei ministri».

---

**4.0.1**

CORTIANA, DE LUCA Athos

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al fine di favorire un intervento globale di carattere strutturale nel settore zootecnico nonché in quello della produzione degli alimenti per animali da allevamento, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo con dotazione di lire 500 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di interventi che prevedono:

*a)* la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti biologici, estensivi e che adottano maggiori misure di tutela del benessere degli animali e dell'ambiente, mediante l'erogazione ai piccoli e medi allevatori, con particolare riferimento agli allevamenti a conduzione diretta e che seguono la linea vacca/vitello, di un contributo statale alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dal decreto di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore al 70 per cento delle spese sostenute e documentate;

*b)* la riconversione degli impianti di produzione dei mangimi a favore di produzioni di mangimi a base di proteine vegetali o comunque di produzioni biologiche nonché di produzioni alternative ecocompatibili, mediante l'erogazione ai titolari degli impianti di produzione di un contributo statale alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dal decreto di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore al 40 per cento delle spese sostenute e documentate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quindici giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo e vengono stabilite le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione dei contributi, nonché la tipologia delle spese ammissibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per ciascun anno del triennio 2001-2003, in lire 500 miliardi, si provvede:

*a)* quanto a lire 10 miliardi, per ciascun anno del triennio 2001-2003, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

*b)* quanto a lire 390 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per ciascun anno del triennio 2001-2003 nella Tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 1;

c) quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per ciascun anno del triennio 2001-2003 nel Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.«.

*Allegato n. 1 (previsto dall'art. 4-bis)*

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER GLI ANNI  
2001-2003 NELLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:

Decreto legislativo 143 del 1994 Istituzione dell'ENAS (art. 3) Funzionamento 5.1.2.3 cap 8061/p

2001:	250
2002:	250
2003:	250

MINISTERO DELL'INDUSTRIA:

Legge 282 del 1991 ... Riforma dell'Enea (3.2.1.13 cap. 7210)

2001:	100
2002:	100
2003:	100

MINISTERO DELLE FINANZE:

Decreto legislativo n. 300 del 1999 ... finanziamento agenzie fiscali (2.1.2.9, cap. 1654, 1655)

2001:	40
2002:	40
2003:	40

TOTALE

2001:	390
2002:	390
2003:	390

*Allegato n. 2 (previsto dall'art. 4-bis)*

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER GLI ANNI  
2001-2003 TABELLA D DELLA LEGGE FINANZIARIA

MINISTERO DEL TESORO:

Legge 662 del 1996 Art. 2, comma 14 Apporto al capitale sociale delle  
Ferrovie dello Stato SpA

2001:	100
2002:	100
2003:	100

TOTALE

2001:	100
2002:	100
2003:	100

---

**Art. 5.**

**5.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«... Il Commissario straordinario del Governo, ogni sessanta giorni, presenta una relazione scritta, alle competenti Commissioni parlamentari, sull'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto».

---

**5.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. La gestione della contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è trasferita all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempimenti connessi con il suddetto trasferimento».

---

**5.0.2**

CORTIANA, DE LUCA Athos

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. ...***(Sanzioni)*

1. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, chiunque detenga i materiali specifici a rischio nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto e non ne disponga per l'immediata distruzione, nei modi stabiliti dal presente decreto-legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 7.000.000 a lire 20.000.000 nonché con il sequestro da mesi 1 a mesi 6 dell'impianto, dell'attività produttiva, di trasformazione, di raccolta e di commercializzazione.

2. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, chiunque interri o comunque utilizzi i materiali specifici a rischio nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 nonché il sequestro da mesi 1 a mesi 6 dell'impianto, dell'attività produttiva, di trasformazione, di raccolta e di commercializzazione.

3. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, i titolari degli impianti di incenerimento che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

4. In caso di condotte reiterate la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino ad un quadruplo».

---

**Art. 6.****6.1**

CUSIMANO, RECCIA

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

**6.2**

CUSIMANO, RECCIA

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

**6.3**

BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL

*Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo le parole: "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi"»;*

*e dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3. "Fondo per la protezione civile", cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001, 2002 e 2003;

b) quanto a lire 300 miliardi mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;

1-ter. Conseguentemente nell'articolo 64, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "500 miliardi"».

---

**Art. 7.****7.0.1**

CORTIANA, DE LUCA Athos

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. ...***(Abrogazione di norme)*

1. Nell'elenco allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le voci n. 12), 29), 34) e 38) sono soppresse».

---

**7.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Fondo per l'emergenza BSE)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

*a)* interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

*b)* interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali. A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di lire 450.000 per capo di età non superiore a 30 mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;

e) un indennizzo, pari a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal Commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del Reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al Commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al co-incenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo».

---

**7.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-ter.***(Agevolazioni)*

1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

4. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, agli stabilimenti di macellazione, all'industria di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno pari a lire 20 miliardi per l'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuante pari all'1,5 per cento. Una quota del cinquanta per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del cinquanta per cento è de-

stinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 4 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000».

#### 7.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-quater.**

*(Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281)*

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la sanzione pecuniaria da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

4. La sanzione di cui al comma 3, si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2».

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».

3. I contributi e le agevolazioni di cui al presente decreto non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio».

## 7.0.5

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Istituzione di un Consorzio obbligatorio)*

1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni.

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a disciplinare le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

---

#### 7.0.6

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente;:*

**«Art. 7-sexies.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

**517<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Piloni.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Interrogazione**

La sottosegretaria PILONI risponde all'interrogazione 3-04189 del senatore Lauro e di altri senatori, osservando che in essa si sollecita una revisione del decreto legislativo n. 61 del 2000 in materia di lavoro a tempo parziale, ritenendo, in particolare, che la disciplina ivi contenuta da un lato non recepisca correttamente la direttiva n. 97/81 CE e, dall'altro non sia idonea a conseguire l'obiettivo dell'incremento della crescita occupazionale.

Quanto al primo aspetto, l'avviso del Governo è, ovviamente, di segno diverso rispetto a quello prospettato dai senatore interroganti, ritenendo che siano stati recepiti tutti i principi ed i criteri posti dalla direttiva. Pertanto, il problema si pone non tanto in termini di correttezza e completezza del recepimento, la cui valutazione è rimessa solo ai competenti organi comunitari, quanto in termini di diversa valutazione politica sui contenuti del provvedimento che, naturalmente varia in funzione delle parti che lo esaminano e dal loro angolo di visuale.

Quanto alla seconda affermazione, sugli effetti della normativa in discussione, occorre rilevare che non è certo suffragata, in termini oggettivi, dall'andamento dei dati occupazionali.

Infatti, i dati relativi al periodo ottobre 1999 – ottobre 2000, riconducibili alle rilevazioni effettuate dell'ISTAT, dimostrano, nell'ambito di una positiva dinamica occupazionale nazionale, che un rilevante contri-

buto ad essa è derivato dai contratti atipici e dai rapporti di lavoro a termine e a tempo parziale.

Il numero degli occupati, nel periodo considerato, è aumentato complessivamente di 590 mila unità, raggiungendo un valore complessivo di 21 milioni 450 mila unità, con un aumento pari al 2,8 per cento; attraverso le due tipologie contrattuali da ultimo citate si sono creati 233 mila nuovi posti di lavoro.

L'accrescimento complessivo del lavoro a tempo parziale è confermato dall'aumento dell'incidenza sul totale dei lavoratori dipendenti pari ad una variazione dello 0,3 per cento, corrispondente a circa 74 mila unità, con una distribuzione per sesso e per classe di età che consente di sottolineare che la maggiore diffusione di tale strumento è rilevata tra le donne e tra soggetti di età compresa tra i 15 ed i 34 anni.

Peraltro, lo stesso decreto n. 61 del 2000 prevede, all'articolo 12, una verifica, da parte del Ministero del Lavoro, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sugli effetti occupazionali prodotti dalla nuova disciplina anche al fine dell'eventuale esercizio da parte del Governo della possibilità di apportare correzioni e modifiche al testo, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 25 del 1999.

La verifica ha avuto corso e proprio ieri è vi è stato un incontro conclusivo con le parti sociali.

In esito a tale incontro il Ministero sta valutando quali modifiche apportare, nel rispetto dell'impianto generale posto al decreto legislativo n. 61, per conferire maggiore efficacia allo strumento del *part time*.

In particolare, si sta valutando di ridurre l'ambito spaziale entro il quale opera il diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale nel caso in cui il datore di lavoro proceda ad assunzioni a tempo pieno, nonché di riconoscere il rapporto a tempo parziale di tipo misto – ovvero quello che si svolge secondo una combinazione di quello di tipo orizzontale e di tipo verticale – come possibilità direttamente ammessa dall'ordinamento.

Il senatore NOVI osserva che la sola previsione di un decreto legislativo correttivo del precedente decreto legislativo n. 61 del 2000 è sufficiente a dimostrare la fondatezza delle questioni poste nell'interrogazione di cui è firmatario. Dissentendo peraltro dalle altre valutazioni espresse dalla rappresentante del Governo, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-04248 non potrà avere luogo per l'assenza del senatore interrogante, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

La sottosegretaria PILONI, nel prendere atto di quanto comunicato dal Presidente, esprime la disponibilità del Governo a rispondere all'interrogazione n. 3-04248 in altra seduta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(400) PREIONI.** – *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 31 gennaio 2001.

Il senatore GRUOSSO, relatore, riferisce sull'incontro informale svoltosi martedì 13 febbraio con i rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, incontro al quale egli ha preso parte insieme al senatore Roberto Napoli, anch'egli relatore sul disegno di legge in titolo. Nel corso del colloquio, i rappresentanti della Cassa hanno sottolineato, tra l'altro, che gli avvocati ultraottantenni collocati in pensione prima del 1980 godono di trattamenti annui lordi minimi di 19.780.000 di lire, superiori a quelli percepiti dai professionisti collocatisi a riposo successivamente al 1980, che ammontano a lire 16.800.000. I rappresentanti della Cassa, concordi nel giudicare tali somme comunque inadeguate ad assicurare condizioni di vita dignitose, hanno tuttavia sottolineato che un intervento volto all'adeguamento di tali redditi dovrebbe rivolgersi a tutti i pensionati, e non soltanto a quelli collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della riforma del 1980, poiché ciò rischierebbe di aggravare e non di risolvere gli attuali squilibri: le eventuali misure comporterebbero comunque, sempre ad avviso dei rappresentanti della Cassa, dei costi crescenti, tali da interferire in modo significativo con l'equilibrio finanziario dell'ente. Poiché per domani è prevista la riunione di una commissione tecnica della Cassa, per mettere comunque a punto una proposta sulle misure da adottare a sostegno del reddito degli avvocati pensionati oggetto del disegno di legge n. 400, al termine dell'incontro si è convenuto che le deliberazioni adottate in tale sede sarebbero state rese immediatamente note alla Commissione. I senatori Gruosso e Roberto Napoli si sono pertanto riservati di valutare le decisioni della Cassa e, alla luce di esse, di formulare le conseguenti proposte alla Commissione. Sempre nel corso dell'incontro, ai rappresentanti della Cassa è stato precisato che, qualora le proposte da questa formulate dovessero rivelarsi inadeguate, la Commissione potrà valutare anche la possibilità di percorrere la via legislativa, riprendendo e concludendo l'esame del disegno di legge n. 400.

Il PRESIDENTE osserva che il provvedimento in titolo dovrà essere iscritto nuovamente all'ordine del giorno della prossima settimana, al fine di valutare le proposte della Cassa e le eventuali modalità di prosecuzione dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*DESIGNAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO*

Il PRESIDENTE informa che dal 28 febbraio al 2 marzo 2001 si terrà a Roma l'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero. Come per gli altri anni, anche per quest'anno la Commissione è stata invitata a partecipare a tale consesso con una sua rappresentanza. Propone pertanto di designare a tale scopo i senatori Manzi e Mulas.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

**496<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Interviene il ministro alle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno. Avverte che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. Non facendosi osservazioni, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo si intende accolta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il ministro PECORARO SCANIO risponde all'interrogazione 3-04200, presentata dai senatori Maggi e Specchia e concernente gli interventi posti in essere dal Ministro delle politiche agricole nei confronti della ricerca sulle biotecnologie, ringraziando in primo luogo i presentatori per avergli offerto l'opportunità di far chiarezza in una sede formale su questioni che hanno formato oggetto in questi giorni di ampie discussione sugli organi di informazione. L'occasione è quindi utile per chiarire come le affermazioni secondo le quali sarebbero saltati taluni programmi, sarebbero stati chiusi laboratori e licenziati ricercatori grazie ad ordini diffusi per vie brevi dal Ministero da lui diretto, siano assolutamente destituite di qualsiasi fondamento. Un funzionario che avesse fatto ricorso a stru-

menti informali di tale gravità si sarebbe infatti esposto al rischio dell'immediata rimozione. I presentatori dell'interrogazione dovrebbero quindi riferire chi abbia messo in giro voci palesemente false, e quindi caluniose.

In merito all'attività di ricerca e sperimentazione agraria per la realizzazione di piante geneticamente modificate, con il decreto del Ministro delle politiche agricole n. 50931 del 12 luglio 2000 sono stati definiti i criteri e gli indirizzi politici in materia, ammettendo, tra l'altro, al finanziamento programmi finalizzati di ricerca, con particolare riferimento all'uso di tecnologie genetiche, ma escludendo il ricorso alla sperimentazione di organismi geneticamente modificati in campo aperto. Tale decisione si fonda sull'orientamento affermatosi in ambito comunitario secondo il quale la ricerca, la sperimentazione e l'impiego degli organismi geneticamente modificati devono essere regolamentati, in campo agricolo, avendo come punti di riferimento il principio di precauzione ed il Protocollo di Biosicurezza.

Tale decreto, oltretutto, è in piena sintonia con gli orientamenti emersi in sede parlamentare al momento del conferimento della fiducia al Governo Amato, orientamenti più volte ribaditi in mozioni parlamentari, nonché nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

Il citato decreto, in effetti, presentava una imprecisione dovuta ad un errore materiale, parlandosi di «sperimentazione di OGM in campo agricolo», imprecisione che è stata successivamente corretta con il decreto ministeriale n. 51975 del 14 novembre 2000, che ha precisato che si intendeva parlare delle biotecnologie che escludono la sperimentazione in campo aperto. Pertanto, il Ministero ha provveduto a finanziare già alcuni progetti di ricerca e sperimentazione agraria che faranno uso di biotecnologie e OGM, ma in ambiente confinato. Anzi, a seguito dell'accordo raggiunto tra il Governo ed una delegazione di esponenti del mondo scientifico, la sperimentazione di organismi geneticamente modificati in campo aperto sarà possibile attraverso un esperimento che verrà avviato sotto la supervisione di un comitato di esperti; tale esperimento servirà soprattutto a valutare i rischi esistenti e a stabilire le regole di precauzione.

Alla luce di quanto detto – prosegue il Ministro – è evidente come le caluniose affermazioni fatte nei suoi confronti siano del tutto fantasiose, frutto probabilmente del tentativo di forzare la mano al Ministero delle politiche agricole allo scopo di ottenere il finanziamento di alcune ricerche e non di altre. La stessa professoressa Rita Levi Montalcini ha espresso il proprio apprezzamento per l'operato del Dicastero da lui presieduto, Dicastero che su 230 miliardi disponibili per l'anno in corso, su suo personale impulso, ha destinato ben 68 miliardi alla ricerca scientifica. Oltretutto, lo stesso Parlamento europeo ha assunto sugli OGM una posizione ancor più restrittiva di quella propria del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Appare a questo punto opportuno chiarire che le sperimentazioni di OGM in campo aperto, in realtà, violano la libertà degli agricoltori e dei consumatori, che devono vedersi tutelato il proprio diritto a non ricor-

rere a materiale transgenico. Infatti, applicazioni in campo aperto possono condurre all'involontario sconfinamento di OGM, senza reali possibilità di controllo. I consumatori, in particolare, dovrebbero esser messi in grado di sapere se i prodotti alimentari in vendita provengano da cicli produttivi esenti o meno da OGM, mediante, ad esempio, l'indicazione espressa nelle etichette. Questa tematica è particolarmente sentita in Italia, contraddistinta dalla presenza massiccia di produzioni di qualità, a denominazione di origine e da agricoltura biologica; tali comparti produttivi, difatti, non possono che essere danneggiati dal ricorso agli OGM.

Tornando al merito dell'interrogazione presentata, il Ministro fa presente di aver incaricato gli uffici di far accertamenti sulla questione riguardante il ricercatore citato nel testo, che personalmente non conosce. Per altro verso, al di là delle sperimentazioni condotte clandestinamente da imprese private e sulle quali sarebbe opportuno fare piena luce, va detto che alcuni esperimenti in campo aperto con l'uso di OGM sono già in corso, ed il controllo su di essi è di competenza del Ministero dell'ambiente.

Il senatore MAGGI, nel ringraziare il Ministro per la risposta fornita all'interrogazione da lui presentata, coglie l'occasione per far presente che in realtà l'intento dei presentatori era quello di mettere in discussione non già la persona del titolare del Dicastero delle politiche agricole e forestali, quanto la politica della ricerca condotta in Italia. Su tale argomento sarebbe opportuno promuovere un ampio dibattito parlamentare in Assemblea, di modo che tutte le forze politiche possano esporre responsabilmente le proprie posizioni.

In materia di ricerca scientifica si pone, oggi più che mai, il problema di far chiarezza sul rapporto fra scienza ed etica, nella considerazione che se costruire il sapere è di competenza del mondo scientifico, l'uso corretto delle conoscenze acquisite rappresenta un problema eminentemente culturale; si tratta pertanto di distinguere fra le responsabilità della scienza e le responsabilità della politica, tenendo sempre presente che quella del controllo del sapere è una questione cruciale per qualsiasi società.

Se talune iniziative adottate dal Ministro delle politiche agricole hanno provocato la pronta reazione del mondo scientifico italiano, in realtà il problema è rappresentato dalla evidente confusione che contraddistingue l'operato del governo Amato nel suo complesso. Resta comunque il fatto che l'approccio del Ministro delle politiche agricole e forestali alle problematiche del mondo scientifico è stato politicamente discutibile.

Il presidente dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

**99ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MAZZUCA POGGIOLINI**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3045) MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia*

**(4823) RESCAGLIO ed altri.** – *Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia*

**(4847) Carla CASTELLANI ed altri.** – *Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori*

**(4871) BRUNO GANERI ed altri.** – *Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia*

**(4898) Athos DE LUCA.** – *Norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 gennaio 2001.

La relatrice, senatrice BRUNO GANERI, illustra la propria proposta di testo unificato, precisando che nella sua stesura ella ha tenuto conto di tutti gli elementi emersi nella discussione generale su cui si è riscontrata unanimità di consensi, nonché delle osservazioni che sono state formulate nel corso delle audizioni svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza.

In particolare, l'articolo 1, così come peraltro vari disegni di legge all'ordine del giorno, istituisce la figura del Garante scolastico, cui si attribuisce un'azione di filtro, nonché di sorveglianza e di controllo degli studenti al fine di prevenire e individuare i casi di disagio minorile. La sua proposta prevede che tali funzioni siano attribuite al medico scolastico, figura peraltro non presente in tutte le realtà regionali. Pertanto, tale previsione rimane

aperta anche ad altri tipi di proposta che aiutino a meglio definire una figura-filtro tra struttura scolastica e Regione. Il Garante scolastico, in collaborazione con il responsabile dell'istituto scolastico, i docenti, i rappresentanti degli organismi collegiali, gli assistenti sociali e le unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui minori e contro i reati di pedofilia, istituite presso ogni ASL, organizza incontri periodici con gli studenti e con medici specialistici, nonché partecipa ai corsi di formazione e aggiornamento per medici scolastici. L'importanza di una figura di riferimento avente lo scopo di individuare le problematiche e fare da tramite all'intervento specialistico è stata sottolineata anche – ella ricorda – negli interventi del professor Bollea e, soprattutto, del professor Cancrini.

L'articolo 2, così come i disegni di legge presentati, prevede l'allontanamento del genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole verso il minore, in modo da non procurare al bambino oggetto di abusi un ulteriore trauma con l'allontanamento dal nucleo familiare. L'articolo 3 prevede che nel corso della detenzione il condannato per reati connessi alla pedofilia possa sottoporsi a trattamento psicoterapeutico svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria. Il tribunale di sorveglianza, tenendo conto dell'andamento positivo del trattamento e del comportamento del detenuto, può applicare misure alternative alla detenzione, salvo condanna per la reiterazione dei reati connessi alla pedofilia. Ricorda, a questo proposito, le percentuali illustrate dal professor Cancrini nell'audizione di ieri che hanno dimostrato come, in presenza di trattamento psicoterapeutico, la reiterazione dei reati in questione è diminuita sensibilmente. Nell'articolo 5 sono contenute pene accessorie, così come prevedevano i vari disegni di legge all'ordine del giorno, quali l'interdizione perpetua dall'insegnamento, pubblico e privato e l'interdizione dall'impiego e da incarichi in istituzioni e associazioni frequentate da minori. L'articolo 6 istituisce presso ogni ASL l'Unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui minori e contro i reati di pedofilia, con lo scopo di organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i medici scolastici, nonché realizzare programmi di sensibilizzazione e di informazione a fini preventivi e programmi di assistenza per il recupero del benessere psico-fisico delle vittime. Quest'ultima previsione, ricorda la relatrice, non era contenuta in alcun provvedimento, ma l'esigenza è stata sottolineata all'unanimità nel corso della discussione generale.

I successivi articoli, riprendendo la formulazione proposta nel disegno di legge di iniziativa del senatore De Luca, stabiliscono l'obbligo per i gestori informatici di conservare, per almeno 12 mesi, i dati di accesso ai siti registrati, fornendo la relativa documentazione, se richiesta dall'autorità giudiziaria, alla polizia delle telecomunicazioni. È fatto altresì obbligo di installare, a cura del produttore e senza oneri per l'acquirente, su tutti i *personal computer* presenti nel mercato italiano appositi programmi informatici che l'utente può utilizzare per schermare o ridurre l'accesso dei minori a siti aventi contenuto pedo-pornografico.

La senatrice SCOPELLITI, dopo aver ringraziato la relatrice Bruno Ganeri per il lavoro svolto, dà notizia che nella giornata odierna è stato reso il parere della Commissione Giustizia sui testi all'esame, di cui sarebbe opportuno che la stessa relatrice tenesse conto in un'eventuale riformulazione della propria proposta. In particolare, essendo già assegnato in sede deliberante alla Commissione Giustizia un disegno di legge in materia di misure contro la violenza nelle relazioni familiari, sarebbe a suo avviso più opportuno riservare a quella sede la discussione in merito alla previsione di allontanamento del genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore. Per quanto riguarda l'obbligatorietà del trattamento farmacologico, la questione è molto delicata, in quanto l'obbligatorietà di trattamenti sanitari è consentita dalla Costituzione solo quando la legge ordinaria lo preveda appositamente e ciò ovviamente avviene quando è in gioco un rilevante interesse, quale la salute pubblica. Allo stato sembra impossibile effettuare un giusto temperamento tra il bisogno di tutela dei minori e l'esigenza di garantire il diritto alla salute e all'integrità fisica di ogni persona umana. Dubbia appare inoltre l'efficacia di un trattamento psicoterapeutico imposto contro la volontà del soggetto, mentre le modifiche al codice penale che prevedono l'interdizione dall'insegnamento o dall'impiego in istituzioni frequentate da minori possono costituire, se ben utilizzate, validi strumenti di lotta alla pedofilia.

Per quanto riguarda invece le misure previste a carico dei gestori informatici, ricorda che presso la Commissione Giustizia è stato varato in sede referente un disegno di legge sui domini Internet, con le cui disposizioni si verrebbe ad interferire se si accogliessero le previsioni all'esame. Infine, con riferimento all'articolo 600-ter del codice penale, ricorda che il testo attuale è stato introdotto con la legge n. 269 del 1998 e rileva che non appare opportuno, in assenza di serie motivazioni, procedere ad un'ulteriore riforma. Invita quindi la relatrice Bruno Ganeri a tenere conto di tali osservazioni, riformulando il testo di taluni articoli.

Dopo un breve intervento della relatrice BRUNO GANERI (che si dichiara disponibile a tenere conto delle precedenti osservazioni e si impegna a riformulare il proprio testo per la seduta successiva), ha la parola la presidente MAZZUCA POGGIOLINI, che sottolinea come manchi il riferimento alla cura farmacologica su base volontaria, nonché l'obbligatorietà per il condannato per reati di pedofilia di comunicare la propria residenza. Inoltre, in merito alla previsione di un Osservatorio per la lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori - di cui all'articolo 7 del testo illustrato dalla relatrice Bruno Ganeri - invita ad approfondire se analogo organismo non risulti già istituito presso il Ministero per la Solidarietà Sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Mario LANDOLFI

*Intervengono il Presidente dell'Associazione produttori televisivi, dottor Roberto Levi, il Vicepresidente dell'Associazione, dottor Carlo Bixio, il Direttore generale, dottor Roberto Sessa e l'esperto giuridico, avvocato Bruno della Ragione.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Comunicazioni del Presidente**

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, informa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha trasmesso documentazione relativa ai dati sull'informazione e la comunicazione politica delle emittenti televisive munite di concessione nazionale, nel quadro della elaborazione sperimentale di un modello di monitoraggio del pluralismo politico. Con lettera di trasmissione, l'Autorità rappresenta l'utilità di eventuali indicazioni e suggerimenti finalizzati alla predisposizione del modello definitivo.

La Rai ha inoltre trasmesso dati relativi al monitoraggio delle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico riferiti all'anno 2000.

Informa quindi che la RAI ha trasmesso i «criteri di formulazione dei Piani annuali di Produzione e Trasmissione delle Reti Televisive e del Piano di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale per l'anno 2001», ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato dal decreto-legge n. 540 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996.

La Rai ha altresì trasmesso l'elenco degli organismi beneficiari delle iniziative di raccolta di fondi ospitate nelle trasmissioni RAI, come richiesto dal punto g) del documento di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico, approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997.

#### **Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori**

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di martedì 13 febbraio scorso ha convenuto di tenere nella giornata di oggi una audizione di rappresentanti dell'Associazione produttori televisivi, relativa allo stato di attuazione della legge n. 122/1998. Nella giornata di mercoledì 21 febbraio, in orario pomeridiano, avrà luogo l'audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI; nella medesima seduta è previsto l'esame di un documento relativo all'utilizzazione di animali nelle trasmissioni televisive.

Si intende conseguentemente modificato anche il programma dei lavori della Commissione.

#### **Audizione di rappresentanti della Associazione produttori televisivi, circa l'attuazione della legge 30 aprile 1998, n. 122**

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

Il Presidente dell'Associazione produttori televisivi, Roberto LEVI, svolge una relazione; interviene altresì il Vicepresidente dell'Associazione, Carlo BIXIO.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), il senatore Massimo BALDINI (FI), il senatore Antonio FALOMI (DS), ed il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*. Replicano, con più interventi, il Presidente dell'Associazione produttori televisivi Roberto LEVI, il Vicepresidente dell'Associazione, Carlo BIXIO, e l'esperto giuridico Bruno DELLA RAGIONE.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione di Alfonso Pecoraro Scanio, ministro delle politiche agricole e forestali, di Ombretta Fumagalli Carulli, sottosegretario di Stato per la sanità, e di Guido Alborghetti, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze della BSE.**

Massimo SCALIA, *presidente*, precisati i compiti della Commissione secondo la legge istitutiva n. 97 del 1997, sottolinea che le odierne audizioni riguardano una materia di grande interesse per l'opinione pubblica e per le istituzioni, che prevede anche alcuni profili riguardanti il ciclo dei rifiuti.

Poiché il ministro Pecoraro Scanio raggiungerà la Commissione fra breve, invita il sottosegretario Fumagalli Carulli a prendere la parola.

Ombretta FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*, fa innanzitutto presente che la produzione e la trasformazione dei rifiuti di origine animale sono disciplinate dal decreto legislativo n. 508 del 1992, che recepisce la direttiva comunitaria 90/667: in esso vengono stabilite le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione

e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni dei relativi alimenti.

In seguito si sofferma sulle circolari applicative del predetto decreto e sui decreti specifici relativi ad alcuni profili tecnici: il decreto ministeriale 15 maggio 1993, sui sistemi di trattamento dei materiali ad alto rischio con l'accertamento dei requisiti microbiologici sul prodotto finito, la circolare del Ministero della sanità 24 maggio 1993, n. 22, per la definizione del campo di applicazione del decreto legislativo n. 508, mentre i materiali di imballaggio rimangono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Osserva poi che il decreto del Ministero della sanità 26 marzo 1994 fissa i requisiti che devono essere posseduti dagli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti ad alto e basso rischio, per ottenere l'autorizzazione da parte delle competenti aziende sanitarie locali: la modifica di tale decreto, già firmata dal ministro della sanità, è alla controfirma del ministro dell'ambiente dal 22 novembre 1999.

Quanto alla circolare ministeriale n. 25 del 19 dicembre 1994, in essa vengono elencate le caratteristiche degli automezzi e dei contenitori che trasportano rifiuti di origine animale, nonché le modalità di invio delle carcasse degli animali negli impianti di incenerimento, le modalità di registrazione dell'avvenuto trattamento, e quelle di lavaggio e disinfezione degli automezzi.

Svolte alcune considerazioni sull'attuazione di alcune parti del «decreto Ronchi», precisa che in passato i sottoprodotti di origine animale, non destinati al consumo umano, non dovevano essere eliminati ma utilizzati per l'alimentazione animale, nell'industria agricola come fertilizzanti, nel settore dei pellami e nella produzione di cosmetici: quindi non rifiuti di cui disfarsi, oggetto del «decreto Ronchi», ma materie che rientrano nel ciclo produttivo.

Rileva che l'eliminazione dei prodotti di origine animale ha acquistato, a partire dal 1996, un'importanza notevole anche in relazione alla scoperta della probabile trasmissione del prione attraverso le farine di carne incorporate nei mangimi: i vari comitati scientifici che si sono occupati della materia hanno cercato di disciplinare il settore con la minimizzazione del rischio di trasmissione delle encefalopatie spongiformi. A tale riguardo, dà conto dei provvedimenti emanati per dare attuazione alle decisioni comunitarie.

Rileva che nel corso del 1999 e del 2000 sono state effettuate ispezioni ministeriali in quasi tutti gli impianti previsti nel decreto legislativo n. 508 del 1992, al fine di verificare l'adeguamento alla decisione CEE 96/449 e la validazione dei parametri in essa previsti: su un totale di circa venti impianti, non si sono riscontrate, a parte due casi, gravi inadempienze. Su tale aspetto, presso il Ministero della sanità è in via di elaborazione una relazione riassuntiva, che sarà disponibile nelle prossime settimane.

Riguardo all'attuazione della decisione comunitaria 2000/418 che impone l'eliminazione del materiale a rischio, precisa che le regioni sono

state informate circa la necessità di dare ad essa puntuale applicazione. Tenendo conto delle presenti difficoltà organizzative di reperire in tempi brevi impianti di incenerimento, rileva di aver convocato nei mesi scorsi un tavolo tecnico con la partecipazione dei Ministeri dell'ambiente, delle politiche agricole e dell'industria, cui è seguita l'emanazione dell'ordinanza 13 novembre 2000 a firma del ministro della sanità: in essa, per conseguire un recupero energetico negli impianti di coincenerimento, è previsto un allegato tecnico elaborato dal Ministero dell'ambiente.

A causa delle difficoltà riscontrate nell'applicazione della predetta ordinanza, ricorda che si è verificata un'emergenza sanitaria per l'impossibilità di smaltire il materiale specifico a rischio tal quale oppure pretrattato: tale emergenza ha determinato un eccessivo stoccaggio di materiale specifico a rischio, fino a determinare in alcuni casi la chiusura degli impianti di pretrattamento e quella dei mattatoi.

Con l'ordinanza del ministro della sanità del 3 gennaio scorso, concordata con il commissario straordinario Alborghetti, fra l'altro sono stati obbligati i titolari degli impianti di incenerimento ad accettare per la distruzione il materiale specifico a rischio, sia il tal quale che quello sottoposto a trasformazione preliminare.

Si sofferma in seguito sul contenuto del decreto-legge n. 1 dell'11 gennaio scorso, per assicurare l'incenerimento oppure il coincenerimento, nonché per definire la procedura relativa all'ammasso pubblico proveniente dalla trasformazione dei prodotti a basso rischio; elenca anche le proposte di modifica al predetto provvedimento, predisposte d'accordo con il commissario Alborghetti.

Successivamente dà conto del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 6 febbraio scorso e pubblicato in data odierna, che prevede misure di sostegno ed agevolazioni per gli operatori coinvolti nell'emergenza BSE, oltre all'inasprimento delle sanzioni previste dalla legge n. 281 del 1961, in materia di mangimi, con la possibile sospensione dell'attività fino al massimo di un anno in caso di violazioni reiterate e, in casi di particolare gravità, il divieto di ottenere nuove autorizzazioni per un periodo di cinque anni.

Fa presente che è in discussione a livello comunitario un nuovo regolamento per sostituire la direttiva 90/667, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale: dovrà essere operata una distinzione netta fra ciò che deve andare effettivamente alla distruzione, mediante incenerimento e coincenerimento, e ciò che potrà essere invece riutilizzato nella zootecnia, nell'industria farmaceutica, nonché nella produzione di prodotti tecnici e di alimenti per animali d'affezione.

Ritiene che debba essere attentamente considerata la possibilità di ripristinare le sanzioni di natura penale nell'intero settore dei mangimi e dei farmaci utilizzati in zootecnia, nonché nel settore dei residui: è certo che essi incidono fortemente sulla salute pubblica.

Conclude rilevando la necessità del corretto funzionamento dei predetti settori, che debbono essere considerati nevralgici per la tutela dei

consumatori, e del potenziamento dei servizi veterinari centrali e regionali: anche i servizi ispettivi della Commissione europea hanno evidenziato carenze di personale per il coordinamento e la vigilanza.

Giovanni IULIANO (DS) apprezza l'azione finora predisposta dal Governo per risolvere concretamente le problematiche connesse all'emergenza della BSE, osservando che la normativa vigente appare sicuramente sufficiente per permettere la continuità e l'efficacia delle relative attività.

Chiede quali siano le caratteristiche dei sistemi di controllo che il Governo intende definire a livello territoriale.

Giovanni LUBRANO di RICCO (Verdi-U) ritiene notevole il numero delle norme vigenti in materia: sarebbe forse opportuno ipotizzare nel prossimo futuro un testo unico per rendere a tutti più facilmente consultabile il loro contenuto.

Chiede quali siano le iniziative governative per contrastare la proliferazione dei mattatoi clandestini, specie in alcune regioni «a rischio», come la Campania.

Ritiene che, anche nel settore degli scarti di macellazione e delle farine animali, sia necessario prevedere apposite norme nel diritto penale per stroncare i comportamenti illeciti, sempre più frequenti ed aggressivi.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede di conoscere quali siano gli organismi che debbono effettuare i controlli, a partire dalla macellazione fino all'incenerimento; chiede anche notizie sugli *standards* di qualità nonché un elenco dei relativi impianti, anche in considerazione della carenza riscontrata nelle regioni centro-meridionali.

Ricorda che la Commissione, fin dal 1998, ha approvato un documento per l'introduzione del delitto ambientale nel codice penale: esso non ha purtroppo avuto finora seguito, anche se le emergenze finora verificatesi dimostrano sempre più la necessità di sanzionare penalmente i comportamenti gravemente illeciti in ordine alla tutela dell'ambiente.

Ombretta FUMAGALLI CARULLI risponde dettagliatamente alle domande formulate, precisando che i controlli sono affidati ai servizi veterinari della aziende sanitarie locali ed alle agenzie regionali di protezione dell'ambiente. Precisa inoltre che è stato dato incarico ai nuclei anti-sofisticazione dell'Arma dei carabinieri di intensificare i controlli: nonostante ciò, si assiste ad un incremento dei comportamenti illeciti nel settore. Si dichiara d'accordo sulle preoccupazioni testé espresse in ordine all'eccessivo numero delle norme vigenti.

Fatti conoscere gli studi per giungere alla costruzione di nuovi forni al fine di pervenire all'eliminazione delle farine animali, assicura che renderà disponibile nei prossimi giorni un elenco completo degli inceneritori presenti nelle varie aree territoriali.

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il commissario Alborghetti a prendere la parola, in particolare su alcuni aspetti tecnici del processo di incenerimento e sulle remunerazioni connesse all'intera filiera.

Guido ALBORGHETTI, *commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze della BSE*, rileva innanzitutto che, nell'attuale momento emergenziale, appare assai difficile prevedere una stima della quantità di rifiuti prodotti.

Svolte diffuse considerazioni sulle varie ipotesi connesse alla quantità totale degli scarti di macellazione e delle proteine trasformate, si sofferma dettagliatamente sul contenuto del decreto-legge n. 8 del 2001 pubblicato in data odierna: il numero degli inceneritori arriva a 42, anche se deve tenersi conto che essi già funzionano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ritiene quindi che i cementifici – circa 60 – possano essere ampiamente utilizzati e che è questa la direzione cui devono essere rivolti gli sforzi del Governo: probabilmente quelli aventi le caratteristiche adeguate per procedere allo smaltimento sono 46 o 47 e raggiungono una capacità complessiva di almeno 500 mila tonnellate annue.

Osserva che i controlli nelle varie aree territoriali debbono essere sistematici ed omogenei: farà pervenire alla Commissione una nota relativa al coordinamento del settore da attuare nel prossimo futuro. Si sofferma infine sulle caratteristiche di un prototipo di forno mobile predisposto dall'ENEA, utilizzabile anche per il tal quale.

Massimo SCALIA, *presidente*, non ritiene praticabile la via dei forni mobili, mentre si dichiara del tutto d'accordo sull'utilizzo dei cementifici; chiede che vengano forniti al più presto alla Commissione alcuni dati sugli aspetti tecnologici degli incenerimenti.

Invita il ministro Pecoraro Scanio a prendere la parola.

Alfonso PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*, rileva dapprima che la circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura n. 1359 del 19 gennaio scorso contiene un elenco degli impianti di smaltimento esistenti. Si dichiara in ogni caso favorevole all'utilizzo dei cementifici, in armonia del resto con quanto avviene in altri Paesi europei: essi possono fruire di appositi contributi, anche se deve riconoscersi che non tutti quelli esistenti possiedono le caratteristiche necessarie. Deve poi essere valutata l'opportunità di acquisire, in tempi il più possibile brevi, il consenso delle popolazioni residenti nei pressi degli impianti.

Espressa contrarietà alla costruzione di inceneritori *ad hoc* per fronteggiare l'emergenza BSE, rileva che devono essere distrutte circa 550 mila tonnellate di farina l'anno e che i cementifici hanno una potenzialità di assorbimento di circa 500 mila tonnellate, mentre gli impianti di incenerimento possono distruggere circa 170 mila tonnellate.

Si sofferma poi sulle particolari problematiche connesse allo smaltimento del grasso e del sangue degli animali. Per lo smaltimento del sangue esistono in Italia due soli impianti, ma l'intenzione è di apportare modifiche al decreto-legge n. 1 del 2001 per permettere accordi di filiera in vista di soluzioni adeguate. Per quanto riguarda il grasso, i costi dello smaltimento sono compresi nella cifra che viene riconosciuta per le farine: si dovrebbe passare dalle 726 mila lire a circa 1.450.000 la tonnellata e ciò dovrebbe rendere appetibile lo smaltimento, anche considerando che il grasso può essere usato per autoconsumo energetico. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, sta predisponendo una circolare in materia.

Esprime diffuse considerazioni sul contenuto del decreto-legge n. 1 del 2001, in particolare sulle farine animali a basso e ad alto rischio: si assiste al fiorire di attività speculative nel settore ed è quindi importante prestare la massima attenzione per giungere a soluzioni soddisfacenti. Se dovesse prospettarsi la necessità, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di far ricorso ai poteri di ordinanza attribuiti al commissario straordinario Alborghetti.

Roberto NAPOLI (UdeuR) si sofferma sullo studio compiuto dall'università di Messina in merito alle caratteristiche del procedimento di ossidodistruzione, di cui sembrerebbe possibile l'utilizzo anche al fine di evitare l'incenerimento: è necessario che il Governo promuova ogni possibile azione per favorire la ricerca e quindi permettere ai giovani ricercatori di trovare le condizioni più adatte in Italia per portare avanti il loro lavoro.

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che del procedimento testé citato si dà conto nel documento sulle tecnologie, di cui è relatore il senatore Ascutti, attualmente all'esame della Commissione.

Guido ALBORGHETTI risponde diffusamente, osservando in particolare che deve ancora essere risolta la questione della definizione di rifiuto e che i cementifici non hanno residui di combustione: vi sono quindi le garanzie di natura ambientale per iniziare ad utilizzarli per lo smaltimento.

Ombretta FUMAGALLI CARULLI presenta un elenco degli impianti di pretrattamento autorizzati dal Ministero della sanità, mentre gli inceneritori sono autorizzati e controllati dal Ministero dell'ambiente.

Alfonso PECORARO SCANIO ribadisce che il Governo farà quanto possibile per rimediare agli inconvenienti conseguenti all'emergenza BSE.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire nelle prossime settimane le integrazioni che si renderanno disponibili.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì prossimo, 19 febbraio 2001, alle ore 14.30, per ascoltare i presidenti dell'Associazione nazionale grassi animali e dell'Associazione nazionale fra i produttori di alimenti zootecnici.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

222<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali  
Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*(4984) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>. Esame. Parere favorevole)*

Il relatore BESOSTRI illustra il contenuto del provvedimento in titolo e, replicando ai rilievi del senatore Pollicini avanzati nel corso della seduta pomeridiana di ieri della Commissione, osserva che il decreto in esame è motivato dalla inevitabile temporaneità e non programmabilità delle missioni internazionali di pace. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

*(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi*

***bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio***

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, propone la formulazione di un parere non ostativo sugli emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (n. 839)**

(Osservazioni alla 2ª Commissione)

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo e propone la formulazione di una valutazione non ostativa, richiamando la Commissione di merito a valutare la sussistenza di una sufficiente copertura finanziaria delle misure in esso contenute.

La Sottocommissione conviene.

**(4963) *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta precedente.

Il relatore LUBRANO DI RICCO, esaurita l'illustrazione del provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

la previsione della revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dal primo comma dell'articolo 1 anche nell'ipotesi in cui la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, sembra porsi in contrasto con la volontà della parte che ha subordinato l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena;

occorre poi valutare se la modifica del terzo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale contenuta nell'articolo 13 trovi applicazione soltanto per le sentenze del giudice togato e non anche per quelle emesse dal giudice di pace. L'articolo 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, che modifica il medesimo articolo 593 del codice di procedura penale prevede infatti l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a reati (quindi relative anche a delitti e non solo a contravvenzioni), mentre

l'articolo 13 del disegno di legge in esame, limitando l'inappellabilità delle sentenze di condanna soltanto a quelle relative a contravvenzioni, non sembra applicabile anche alle sentenze di condanna emesse dal giudice di pace alle quali invece, a maggior ragione, è opportuno estendere la facoltà dell'appello;

appare opportuno attribuire un carattere temporaneo all'uso di contingenti di personale militare, previsto dall'articolo 18 per la sorveglianza e il controllo di obiettivi ed edifici di interesse pubblico. In proposito occorre rilevare che l'uso di personale militare per tale finalità appare ragionevole sino a che non sarà divenuta operativa la riforma del servizio di leva; sembra infatti incongruo e irragionevole ipotizzare l'utilizzo di militari professionisti per svolgere mansioni proprie delle forze di polizia;

appare infine generica la previsione contenuta nell'articolo 19 secondo la quale i militari impegnati nei programmi di cui all'articolo 18 possono procedere all'identificazione e a trattenere, seppur temporaneamente, sul posto persone e mezzi di trasporto; questa norma va comunque interpretata coerentemente con quanto stabilito dall'ultimo periodo del medesimo articolo 19 secondo il quale in nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

Il presidente ANDREOLLI concorda con le osservazioni del relatore, rilevando l'opportunità di garantire un carattere temporaneo ai programmi di utilizzazione di contingenti di personale militare previsti dall'articolo 18.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere illustrata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (n. 835)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo e propone la formulazione di una valutazione non ostativa sullo schema in esame, richiamando la Commissione di merito a valutare la sussistenza di una sufficiente copertura finanziaria delle misure in esso contenute. Rileva quindi la improprietà della formulazione dell'articolo 25 che prevede una clausola abrogativa generica, mentre occorrerebbe individuare puntualmente le disposizioni da abrogare.

Conviene con questo rilievo il senatore PASTORE.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere avanzata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri (n. 836)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo e propone la formulazione di una valutazione non ostativa sullo schema in esame, richiamando la Commissione di merito a valutare la sussistenza di una sufficiente copertura finanziaria delle misure in esso contenute.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (n. 838)**

(Osservazioni alla 6ª Commissione)

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo e propone la formulazione di una valutazione non ostativa sullo schema in esame, richiamando la Commissione di merito a valutare la sussistenza di una sufficiente copertura finanziaria delle misure in esso contenute.

La Sottocommissione conviene.

**(4677) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra**

(Parere alla 6ª Commissione sul testo del Comitato ristretto ed emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Pinggera, illustra il testo del Comitato ristretto e l'emendamento ad esso riferito proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Commissione.

*La seduta termine alle ore 14,45.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

**133<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(4677) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra:** parere favorevole con osservazioni;

*alla Commissione speciale in materia d'infanzia:*

**(3045) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia:** parere favorevole con osservazioni;

**(4823) RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia:** parere favorevole con osservazioni;

**(4847) Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori:** parere favorevole con osservazioni;

**(4871) BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia:** parere favorevole con osservazioni;

**(4898) Athos DE LUCA. – Norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia:** parere favorevole con osservazioni.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

**315<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Senatore*  
**MORANDO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando e per i trasporti e la navigazione Occhipinti.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**(4779) Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sull'emendamento)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha formulato lo scorso dicembre parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Tenuto conto che la 4<sup>a</sup> Commissione non ha approvato il provvedimento entro l'esercizio 2000, appare ora necessario aggiornare i riferimenti della clausola di copertura al bilancio triennale 2001-2003. È stato altresì trasmesso un emendamento che sembra ampliare l'onere a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO concorda sulla necessità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria del provvedimento al bilancio triennale 2001-2003. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento trasmesso.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al bilancio triennale 2001-2003. Esprime

inoltre parere contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, sull'emendamento 2.1.

(70) FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(809) LAVAGNINI ed altri. – *Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti*

(889) CAMERINI e BRATINA. – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(1783) SERVELLO ed altri. – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia*

(3407) VENTUCCI ed altri. – *Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero*

(3054) ROBOL ed altri. – *Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98*

(4284) FUMAGALLI CARULLI. – *Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(4578) THALER AUSSERHOFER ed altri. – *Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana*

(1715) PACE ed altri. – *Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania*

(4690) CAMBER ed altri. – *Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati*

(4921) CAMBER. – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia*

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato proposto dal relatore ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del testo unificato di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare finalizzati ad attribuire un ulteriore indennizzo ai titolari di beni abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia. Per quanto di competenza segnala che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 (pari a 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003 e 40 miliardi dal 2004 fino al 2010) non sembra potersi configurare come un tetto di spesa, dato che l'articolo 1 riconosce il diritto all'indennizzo sulla base dei parametri indicati nella tabella allegata al disegno di legge, senza prevedere alcun vin-

colo finanziario all'erogazione degli indennizzi. Occorre pertanto verificare la congruità della quantificazione dell'onere, eventualmente valutando l'opportunità di richiedere una relazione tecnica. Quanto poi alle modalità di copertura utilizzate, segnala che una quota dell'onere è posta a carico del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del quale la relativa finalizzazione indicata dal Governo è classificata tra le regolazioni debitorie: al riguardo occorre valutare se l'onere in questione sia riconducibile a tale fattispecie. La quota residua dell'onere è coperta infine mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli indennizzi per beni perduti all'estero di cui alla tabella C della legge finanziaria: al riguardo occorre acquisire conferma dal Tesoro circa la sussistenza e la disponibilità delle risorse indicate. Sono stati trasmessi altresì gli emendamenti, tra i quali segnala, in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri, gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.2, Tab.1, Tab.2, Tab.2 *bis*, Tab.3 e Tab.4. Appare inoltre opportuno acquisire il parere del Tesoro sugli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.1 e 6.1.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il relatore circa la necessità di configurare l'onere derivante dal provvedimento come un tetto di spesa. Fa presente quindi che la quantificazione dell'onere indicata nell'articolo 5 risulta corretta, sulla base dei dati inerenti alle pratiche giacenti e dei coefficienti di moltiplicazione stabiliti nel provvedimento per la liquidazione degli indennizzi. Con riferimento poi alle modalità di copertura utilizzate, conferma la sussistenza di idonee risorse nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, ribadendo altresì la correttezza dell'imputazione dell'onere alle regolazioni debitorie. Per ciò che concerne la copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge finanziaria, conferma la disponibilità e la sussistenza delle necessarie risorse di copertura, precisando che nell'ambito dell'autorizzazione di spesa richiamata, concernente l'indennizzo per tutti i beni perduti all'estero, la quota di 40 miliardi utilizzata risulta coerente con l'ammontare di risorse destinato alla restituzione dei beni perduti nella ex Jugoslavia. Resta inteso peraltro che la quota non utilizzata della citata autorizzazione di spesa sarà riservata alla concessione di indennizzi per beni perduti in territori diversi da quelli della ex Jugoslavia.

Con riguardo agli emendamenti, esprime parere contrario su tutti quelli richiamati dal relatore, ad eccezione che sull'emendamento 6.1, sul quale non ha osservazioni da formulare.

Il senatore TAROLLI sollecita un approfondimento della valutazione dell'emendamento Tab.2 *bis*, proposto dal relatore presso la Commissione di merito e che risulterebbe coerente con la quantificazione degli oneri indicata nel provvedimento.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene che sull'emendamento richiamato dal senatore Tarolli possa essere espresso parere contrario senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione, tenendo conto del fatto che l'o-

nera del provvedimento deve comunque essere ricondotto ad un tetto di spesa.

Il presidente MORANDO sottolinea che per ricondurre l'onere derivante dal provvedimento ad un tetto di spesa risulta necessario anche garantire la necessaria flessibilità quanto ai tempi di liquidazione degli indennizzi, modificando in particolare l'articolo 5 nel senso di non prevedere un anno terminale per la liquidazione degli indennizzi stessi. In tale ottica, ritiene che su tutti gli emendamenti modificativi delle tabelle possa essere espresso parere contrario senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo unificato in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'onere derivante dal provvedimento sia ricondotto ad un tetto di spesa, anche garantendo la necessaria flessibilità nei tempi di liquidazione degli indennizzi. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.2 e 2.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Tab.1, Tab.2, Tab.2-bis, Tab.3 e Tab.4.

**(4958) AZZOLLINI ed altri. – Interventi per il restauro e per la conservazione di beni culturali**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare recante il finanziamento di alcuni interventi di restauro e conservazione dei beni culturali. Le relative autorizzazioni di spesa sono coperte mediante utilizzo del fondo speciale di parte capitale, che non presenta più la necessaria capienza.

Il sottosegretario MORGANDO, nel confermare l'assenza di disponibilità del fondo speciale richiamato, sottolinea peraltro che gli interventi contenuti nel disegno di legge (relativi ai comuni di Giovinazzo, Bisceglie, Corato e Ruvo di Puglia, nonché all'istituzione del Museo del mare «Giovanni Falcone» di Capaci) risultano ricompresi in un provvedimento legislativo già esaminato dalla Sottocommissione.

Il senatore AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo di precisare se il provvedimento legislativo da lui richiamato sia il disegno di legge n. 4975, approvato recentemente in via definitiva dalla 7ª Commissione.

Dopo una conferma in tal senso del sottosegretario MORGANDO, la Sottocommissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

**(4755-B) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il relatore CADDEO ricorda che l'esame era stato rinviato, allo scopo di acquisire una più puntuale valutazione delle Finanze sugli eventuali effetti finanziari dell'articolo 5, comma 5.

Il sottosegretario MORGANDO dà conto di un appunto predisposto dal Ministero delle finanze, nel quale si evidenzia che la norma richiamata dal relatore chiarisce, in via interpretativa, che ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera non si applica la disposizione di cui all'articolo 36, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la quale stabilisce che per i lavoratori dipendenti che prestano servizio all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per un periodo superiore ai 183 giorni, il reddito di lavoro dipendente, ai fini IRPEF, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali previste, ai fini previdenziali, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 317 del 1987, convertito dalla legge n. 398 del 1987. Nel contempo viene chiarito che per la suddetta categoria di lavoratori continua a valere l'esclusione del reddito di lavoro dipendente prestato sulle navi estere dalla base imponibile IRPEF, già prevista, fino al 31 dicembre 2000, dal testo unico delle imposte sui redditi. Il Ministero delle finanze ritiene, al riguardo, che la disposizione non comporti perdita di gettito, in quanto il tenore interpretativo della stessa porta a ritenere che la previsione esentativa di cui all'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, formalmente soppresso in base al disposto dell'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo n. 314 del 1997, non ha mai cessato di spiegare effetti nei confronti dei lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera.

Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta, nel presupposto che l'articolo 5, comma 5, rivesta carattere meramente interpretativo e non determini effetti negativi sul gettito.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 9,30.*





